

# 1958 / 37

Ricorso

Javalli contro Galetto

Sapere nella causa

Javalli, Perbellini

Avv. Carlo Rinaldi - Verona  
Via Quintino Sella, 4

Carta respinta il ricorso

2° Leg. Civile

9 marzo 1958

Indirizzo P.M. favorevole

Rel. Puggero Giovanni

Venera 25 Agosto 1936

Buellerma -

Stamattina c'è all'ultimo annio tornato  
Padovani sono venute a volta Mantovana  
allo scopo di parlargli; non avendo che  
resta mi sono recato a casa vecchia da dove  
ho avuto ragione di spione futuri vedere all'As  
sura. Nel pomeriggio più non ci sono temi  
che permettono il ritorno a Venera in persona,  
quindi la raggungo con l'auto con un tempo  
e proseguo della mattinata di Sommasi =

Le faccio l'incarico d'una causa che  
riguarda certo Favali Paolo e Luigi Nascim  
beni di Sangonetto; causa che ha avuto  
la legge in tribunale e che dovrebbe essere fatta  
ta di appello perché lei sopra quella è  
mirata e ne sia sempre favorevole =

Nella speranza d'essere un po' più for  
tunato Sommasi. di quanto non lo sia  
stato Sommasi la Salvo regettando  
e sue due

Luca De Luca

Ossequiosità all'ignora Sofia -

# Bar - Ristorante "Catullo,"

(Verona) - Garda - (Verona)

POSIZIONE  
INCANTEVOLE sul LAGO

PENSIONI

PROPRIETARIO

**Giacomazzi Elio**

G. P. E. di Verona N. 24373

CAFFÈ EXPRESSO

PASTICCERIA

LIGUORI

Garda, li 25/8 1936

Fig. On. Prof. Luigi Bonanni

Arona

Leudo l'incarico del quale le faccio  
cerco nella mia innatale via =  
Si interessati, quelli che desiderano avere  
il di lei parere sono Javelli Paolo -  
Pirellini Maria =  
come appendera' dall'incarico stesso avuto  
la legge dal tribunale di Aversa = vorrebbero  
appellare, ma prima sentirebbero avere  
il suo parere, il quale solo verrebbe fatto  
invece loro =

Il parere On. lo dovrebbe dare per iscritto  
anche perche' ricorre l'avv. Manaldi  
ra in campagna vorrebbe importante  
ogni cosa prima del 4 settembre =  
il numero del lotto del presente mi dia  
un cenno, mi arrivi come fatto anche  
per iscritto l'incarico e il parere =

Luigi Bonanni

Luigi Bonanni

In quanto alla causa Ferbellini - Galletto la  
sentenza del Tribunale <sup>vera, giusta</sup> ~~si giurava~~ del giudicato  
~~giudicato~~ ~~nel~~ precedenti per affermare  
<sup>in sostanza</sup> che - poiché nel ~~caso~~ Ferbellini è stato  
stipulato nel medesimo giorno ~~di~~  
~~nessi~~ si stipularono <sup>in molti</sup> ~~quelli~~ Longhi  
e Galletto Alessandro - tutti i tre ~~contenuti~~  
debbono beneficiare ~~dei~~ di quel  
giudicato ed essere curati ~~per~~ ~~il~~ ~~giudicato~~  
Ferbellini ~~veramente~~ ~~non~~ simulati. Ma  
per far questo deve affermarsi - ~~contraria~~  
mente al giuramento decisivo della  
Ferbellini - fatti e circostanze <sup>inflagranti</sup> ~~che~~ ~~contendono~~  
~~al~~ ~~giudicato~~ con quel giudicato. Farò <sup>già</sup>  
qui agevole dimostrare l'insistenza  
del ragionamento del Tribunale, ~~che~~ ~~che~~  
~~essente~~ ~~non~~ ~~potrebbe~~ ~~persistere~~ ~~ad~~ ~~una~~ ~~spaventosa~~ ~~preziosa~~  
che non può resistere ad una <sup>impugnata</sup> ~~impugnata~~ ~~del~~ ~~magistrato~~ ~~di~~ ~~Appello~~.

Verona, 28 agosto 1936

Egri: Ego. Favali Paolo e Perbellini Maria,

Ho attentamente esaminata la sentenza del Tribunale di Verona e tutti gli atti e i documenti che, insieme con le comprese degli patrocinatori delle parti, costituiscono il grosso fascicolo che resterà.

Ho anche attentamente letto le chiarimenti e le illustrazioni che l'egregio collega avv. Cavola Spinardi ha stesi per la migliore comprensione dei punti controversi.

Indubbiamente la sentenza del Tribunale di Verona risente di una non celata ostilità al Favali e alla Perbellini, verso i quali, e specie verso il primo, ~~la sentenza~~ <sup>una</sup> avventa insinuazioni e ironie.

Dal punto di vista giuridico la sentenza non persuade. ~~Per conseguenza non respingere la~~

~~L'atto La denuncia~~  
La simulazione fraudolenta dell'atto 20 dicembre 1930 era stata denunciata da Paolo Favali e con intervento in causa, dalla Perbellina Maria. Se però potersi riuscire a provare che il Favali non è più creditore del Galotto, cadeva ogni interesse in costui a ~~si impegnare~~ denunciare l'atto 20 dicembre 1930, e cadeva, col diritto ad agire del Favali, la principale denuncia contro l'atto stesso. Per questo la sentenza

dedica il suo sforzo maggiore e più rilevante alla dimostrazione ~~che~~ dell'esistenza di un credito del Favalli verso il Galletto. E qui è il nocciolo della causa,

~~E qui è~~  
A mio parere il Tribunale doveva ~~esaminare~~ <sup>compilata</sup> portare il suo esame sulla <sup>cepsione</sup> del credito Mantovani - cessione fatta dal Galletto al Favalli con atto Farullo - al fine di stabilire:

- a) in via principale: se la detta <sup>cepsione</sup> era simulata;
- b) in via subordinata: se, pur <sup>non</sup> essendo simulata, la clausola che esonerava il cedente dalla responsabilità della solvibilità del debitore, era stata o meno sostituita ~~protegiamente~~ da patteggiamenti ~~per~~ diverse.

~~Del primo punto~~

Il Tribunale si è fermato alla <sup>soluzione</sup> prima indagine, e, non tenendo conto della lettera Favalli trascritta di pugno del Galletto e prodotta in atti, ha sentenziato essere la cessione non fraudolentamente simulata. Sui ha ~~minacciato~~ quasi intimato al Favalli di non insistere ~~in~~ nella sua denuncia giacché « non c'è cessione di pura

simulazione non può essere svolta nel proprio interesse da chi ha messo in atto come parte la stessa simulazione.

Un appello che si proponesse di impugnare questa pronunzia del Tribunale reputo che possa per tanto <sup>avere</sup> ~~essere~~ <sup>molto poco</sup> ~~fondamento~~ <sup>fortuna.</sup>

Ma, come ho detto, il Tribunale non si è pronunciato sulla tesi subordinata; se cioè, ammessa la <sup>invalidità</sup> ~~efficienza~~ ~~piena~~ della cessione, le parti abbiano <sup>più</sup> ~~preferentemente~~ ~~rimunziato~~ al beneficio del cedente di cui all'art. 1545 Cod. Civ. ~~in altre parole~~

Ora <sup>con questo profilo</sup> ~~per~~ ~~la~~ causa potrebbe essere ripresa in appello <sup>anche la dichiarazione</sup> ~~con carta~~ ~~firmata~~ ~~ricopiata~~ ~~Galletto~~ ~~non~~ ~~essere~~ ~~interpretata~~ ~~come~~

~~che~~ 20 maggio 1931 del Galletto con cui egli asserisce d'aver ceduto il credito a garanzia dell'avallo <sup>potrebbe essere una prova di rinunzia</sup> ~~che~~ ~~avrebbe~~ ~~la~~ ~~funzione~~ ~~come~~ osserva esattamente l'avv. Rinaldi - che

~~la cessione~~ fu ~~convencuto~~ ~~fra~~ ~~le~~ ~~parti~~ ~~in~~ ~~deroga~~ ~~alle~~ ~~regole~~ ~~all'atto~~ ~~Famelli~~, ~~essere~~ ~~la~~ ~~cessione~~ ~~pro~~ ~~solvendo~~. Per questo e per altri documenti (vedi cambiale

29 settembre 1931) io ritengo <sup>si possa</sup> ~~di~~ ~~poter~~ sostenere ~~che~~, pur ~~accettando~~ ~~come~~ ~~ammesso~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~trattata~~ ~~ma~~ ~~valida~~ la cessione notaro Famelli,

si sia <sup>può</sup> convenuto fra le parti e la  
cessione ~~pro~~ <sup>dovrebbe essere</sup> pro solvendo, e che  
data ~~la~~ <sup>quando</sup> la sterilità del  
ceduto, il credito Favalli esista ancora.

~~Per~~ Questa ~~linea~~ condotta di causa  
che è chiaramente accennata nella  
illustrazione dell'avv. Pinaldi - credo possa  
condurre a buon esito ~~nell'averla~~ <sup>davanti alla Corte di merito</sup>  
~~magistrato di appello.~~

Certamente ogni controversia giudiziaria  
contiene molta parte di alea. Gli fatti  
possono essere variamente apprezzati,  
secondo l'umore e le disposizioni dei  
giudicanti, e nemo ~~pro~~ <sup>pro</sup> ~~quindi~~ <sup>prevedere</sup>  
con sicurezza l'esito definitivo.

Ma parmi che la sentenza del Tribunale di Verona  
sia affatto di quella contro le quali non è ~~nessa~~ <sup>nessa</sup> ~~consigliabile~~  
di lottare.

(1) La nota carta Favalli trascritta da Galotta <sup>si può</sup> ~~non~~ <sup>interpretarsi</sup>  
potersi come un patto modificativo della cessione nel  
senso di ridurla ad una cessione pro solvendo, e ~~avere~~ <sup>avere</sup> ~~provvi~~ <sup>provvi</sup> il Favalli, ~~su~~ <sup>da</sup> ~~spese~~ <sup>rimborsarsi</sup> dal  
Galotta, a trarre dal credito Mantovani ~~quanto~~ <sup>una</sup> ~~pro~~ <sup>credito</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~avere~~ <sup>avere</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~relazione~~ <sup>relazione</sup> ~~all'aver~~ <sup>all'aver</sup> ~~avallate.~~ <sup>avallate.</sup>

(2) È infatti ~~di~~ ~~tutto~~ ~~una~~ ~~cosa~~ ~~ne~~ ~~straordinaria~~ ~~ne~~ ~~in~~ ~~virtù~~ ~~di~~  
che una cessione stipulata senza ~~alla~~ <sup>alla</sup> ~~responsabilità~~ <sup>responsabilità</sup>  
del cedente circa la solvenza del debitore ceduto, si trasformi  
per via - per accordo delle parti - in una ~~vera~~ <sup>vera</sup> ~~cessione~~ <sup>cessione</sup>  
con l'obbligo del cedente ~~di~~ ~~ella~~ ~~per~~ ~~l'insolvenza~~ ~~del~~ ~~ceduto.~~

Signor. Sig. E. Moi

Della decisione del mio avv. di spedire  
le due sentenze direttamente a Sua Ecc.  
spero che il Sig. Buttaroni lo avrà riferito.  
Pregho da parte di riferirle quanto sopra:  
Ad ogni modo se per dimenticata causa non  
l'avesse fatto con questa cartolina la informo  
l'avv. ha fatto ciò perché il tempo stringe,  
e quando lei sarà a Roma, Sua Ecc. avrà  
già visto il fascicolo a poter fare una risposta.  
Saluti e ringraziamenti  
Muscarelli

LUIGI NASCIMBENI

ALIMENTARI

SANGUINETTO (Verona)

C. P. E. 1111



All'ing. Signor  
Giovanni Mori

Ostiglia

N. 1721

Destinazione

Cassa L. 170

Conto L.

Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate  
L'Amministrazione non ne risponde.



VISITATE  
L'ITALIA

1947

15 partite  
per il  
campionato

On. Sig. Avv. Grand'Uff. Ivano Bonomi

ROMA  
Piazza della Libertà 4

Le rimetto le copie delle sentenze in causa Favalli-Perbellini-Galetto per incarico del sig. Nascimbeni.-

Io volevo mandargliele subito, ma il Favalli si è opposto al ricorso in Cassazione e solo da pochi giorni si è deciso.

Come vedrà la Corte ha accolto le tesi delle quali noi ci eravamo più preoccupati, mentre invece ha respinto la domanda principale per cui era stata fatta la causa e cioè l'annullamento del mutuo.

La sentenza fu notificata il 3 aprile 1937 e perciò non c'è tempo da perdere per il ricorso in cassazione.

Io non ho ancora esaminata la quistione data l'incertezza dei clienti, ma ho l'impressione che il ricorso sia fondato e consigliabile. Io infatti avevo anche in grado di appello rilevato che il Galetto Alessandro non era creditore delle L.90.000, ma soltanto di L.5000.= Come pertanto poteva ammettersi la validità di un mutuo ipotecario, quando il preteso mutuante non era creditore che di parte della somma? Tutto ciò è esposto anche nella mia comparsa conclusionale davanti alla Corte di merito, di cui pure Le allego copia.-

Con tutto ossequio

Richiesto il  
17 giugno 37

Scadono i 90 giorni  
il 2 luglio

3 aprile  
3 maggio  
2 giugno  
2 luglio

avv. Rinaldi  
F-12

N. 444 R. Sent. 1936-XIV°=

N. 1431 Ruolo

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III°=

N. 2457 Cron.

per grazia di Dio e volontà della Nazione

N. 424 Rep.

Re d' Italia ed Imperatore d' Etiopia

Il R. Tribunale Civile e Penale di Verona - Sezione I

composto dagli Ill.mi Sigg. :

I°= Dott. Comm. Zorzi Nob. Ettore - Presidente

2°= Dott. Cav. Marco Modena - Giudice

3°= Dott. Cav. Francesco Cracco - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A  
-----

Nella causa civile promossa con citazione 21 Gennaio 1934 N. 130 di repertorio Ufficiale Giudiziario Chiericati della Pretura di Legnago

Da

FAVALLI PAOLO FU EUGENIO da Sanguinetto , col procuratore e domiciliatario in Verona avv. Carlo Rinaldi per mandato nella citazione - Attore

CONTRO

I°= GALETTO ALESSANDRO DI GIULIO da Sanguinetto , col procuratore e domiciliatario in Verona avv. Francesco Simeoni per mandato nella citazione -Convenuto.

2°= Galetto Plinio fu Alessandro da Sanguinetto col procuratore e domiciliatario in Verona avv. Carlo Caldera per mandato nella citazione -Convenuto.

Coll'intervento

1°= Cassa Rurale di Prestiti di Sanguinetto in liquidazione , col procuratore e domiciliatario in Verona Avv. Francesco Dindo - assentatosi dal giudizio.

2°= Perbellini Maria fu Angelo da Sanguinetto , col procuratore e domiciliatario in Verona Avv. Carlo Rinaldi , per mandato 6 Marzo 1932 N. 2548 di Repertorio Notaio Dr. Zanollo .

In punto : Impugnativa di mutuo per simulazione ?

Alla udienza di spedizione della causa del giorno 4 giugno 1936 , i procuratori delle parti costituite , in assenza del procuratore dell'intervenuta Cassa Rurale di Prestiti di Sanguinetto , deducevano le seguenti conclusioni :

Conclusioni  
Per l'attore Favalli e per la convenuta intervenuta Perbellini :

Piaccia al Tribunale Ill.mo , disattesa ogni avversaria difesa , così giudicare :

Dichiararsi inesistente e perciò nullo , per simulazione l'atto di mutuo ipotecario 20 Dicembre 1930 N. 1566

Notaio Betteloni . Ordinarsi al R. Conservatore delle

Ipotecche di Verona di annotare per nullità la sentenza emananda in margine alla iscrizione ipotecaria

21 Dicembre 1930 N. 596-12163; 724-1851.

Condannarsi i due convenuti Galetto Plinio e Alessan-

dro in solido tra di loro ai danni e alle spese.

~~Conclusioni aggiunte~~

Dichiararsi inesistente per simulazione e perciò nulla e priva di giuridico effetto la cessione di credito Galletto-Mantovani a Favalli di cui al rogito 29

aprile 1931 N° 2359 Rep. Not. Zanollo.

~~Ordinanza del Galletto Plinio la cui fine è in stretto subordine ammettersi prove per interrogatorio e per testimoni sui capitoli :~~

1) Vero che il Galletto Plinio allo scopo di sottrarre ai propri creditori il suo credito verso Mantovani Basilio di cui il bando 8 aprile 1931, indusse il Favalli a simulare con lui l'atto di cessione di credito di cui l'atto 29 aprile 1931 del Notaio Zanollo.

2) Vero che a garantirsi contro il cessionario Favalli scrisse di suo pugno e carattere la controdiichiarazione contestante alla detta cessione e che abbiamo ricopiata nella comparanda notificata il 31 dicembre 1934.

3) Vero che il Favalli, a sua volta, a sua garanzia per non dover subire le spese di esecuzione e ogni altra conseguente e inerente, volle avere copia di detta controdiichiarazione che il Galletto di suo pugno e carattere ricopiò e gli consegnò e che è quella prodotta in atti.

4) Vero che il 22 settembre 1931 il Favalli avallante versò alla Banca per conto Galletto L. 2469.95 e por-

giudizio  
del giudice  
di espropriazione  
del cont.  
scritto di  
suo pugno  
e carattere  
e firmato  
da Favalli  
Paulo tenente  
a fece?  
di scritto  
Comprova:  
L. di  
quattro

tò nuovamente allo sconto la cambiale prodotta in giudizio per L. 14.000.- a firma Galletto Plinio e Favalli Paolo per avallo.

5) Vero che la Banca non volle scontare il nuovo effetto ed il Favalli fu costretto a intervenire direttamente verso la Banca.

Per il convenuto Galletto Alessandro

1) Respingersi le domande tutte sia di Favalli Paolo, sia di Perbellini Maria in Nascimbeni, con la condanna degli stessi in via solidale nelle spese di lite e degli onorari da liquidarsi a favore dell'Avv. Francesco Simeoni che dichiara di averne fatto anticipo.

2) Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Con postilla - Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le superiori conclusioni.

Per il Convenuto Galletto Plinio

Respingersi le domande tutte sia di Favalli Paolo che di Perbellini Maria in Nascimbeni colla condanna degli stessi in via solidale delle spese di lite e degli onorari da liquidarsi a favore dell'Avv. Carlo Caldera che dichiara di averle anticipate.

Sentenza esecutiva.

FATTO

Con citazione 21 - I° - 1934 , il Favalli premesso d'essere creditore di L. 13890.- verso Galletto Plinio

il quale di accordo col nepote Galletto Alessandro aveva firmato fraudolentemente, con atto 20 Dicembre 1930 N. 1566 di Repertorio Notaio Betteloni, un debito ipotecario verso il predetto nipote Alessandro, conveniva ques44- avanti il Tribunale entrambi i Galletto per sentire dichiarare la nullità per simulazione fraudolenta dell'atto di mutuo ricordato 20 Dicembre 1930 e chiedeva poi anche in compar- sa la condanna del Galletto Plinio a pagargli la somma libellata di lire 18890.

Interveniva spontaneamente in causa Perbellini Maria la quale comprovando con atto Bettelani di eguale data 20 Dicembre 1930 N. 1565 di essere creditrice mutuante dello stesso Galletto Plinio per lire 100.000 (iscritta ipoteca 21 Dicembre 1930 N. 596/13163 R.G. e N. 724/1850 R.P. e cioè anteriore alla ipoteca a favore del Galletto Alessandro che risulta ai N. 586/13163 R.G.; 724/1851 R.P. stessa data 21 Dicembre 1930) faceva propria le conclusioni del Favalli contro la nullità dell'atto N. 1566 del Notaio Dr. Betteloni.

Interveniva pure, assentandosi però senza concludere, la Cassa Rurale di Sanguinetto.

Il convenuto Galletto Plinio sosteneva che ogni suo debito verso il Favalli era stato saldato con la

cessione a questi di un credito verso certo Mantovani pur ammettendo che il debitore Mantovani era risultato insolvente.

Il Favalli impugnava allora anche questa cessione di simulazione dimettendo a prova la dichiarazione da Galletto proveniente 20 Maggio 1931 ed in tale stato avendo entrambi i convenuti Galletto negato che l'atto di mutuo Betteloni N. 1566 dimesso dall'attore fosse simulato fraudolentemente il Tribunale adito interlocutoriamente pronunciando su questo punto con sentenza 26 Febbraio 1935 ammetteva la prova per interrogatorio e testi dedotte dalla intervenuta Perbellini, ed ammetteva quelle dedotte dal convenuto Galletto Plinio contro la pretesa creditoria attrice a) b) c); sospendendo di deliberare, ad esito di tali prove, tanto sulla sussistenza della liberazione del Galletto Plinio dalla obbligazione creditoria dell'attore Favalli quanto sulla simulazione fraudolenta del mutuo N. 1566 Betteloni sostenuta dal Favalli e dalla intervenuta Perbellini.

Dichiarava prematura ogni indagine sul danno lamentato dal Favalli anche in relazione alla espropriazione, intanto avvenuta, dell'immobile ipotecato e rimandava ad altra separata occasione giudizio la istanza riconvenzionale presentata dal Galletto

Plinio per un preteso credito verso il Favalli dipendente dal titolo dedotto in giudizio. Assunte le prove suddette come da relativi verbali innanzi al R. Pretore di Legnago la causa era riportata al giudizio di questo Tribunale sulle conclusioni in proemio rimanendo assente la Cassa Rurale di Sanguinetto.

#### D I R I T T O

La precedente sentenza ha ristretto il petito a due punti:

- a) liberazione o meno del convenuto Galletto Plinio dalle obbligazioni libellate, poste a base, dall'attore Favalli, della domanda di condanna del predetto Galletto Plinio al pagamento di lire 18890;
- b) sussistenza o meno della denunziata simulazione fraudolenta nell'atto 20 Dicembre 1930 N. 1516 Rep. notaio Betteloni.

E' opportuno risolvere prima il punto a) dipendendo da esso il diritto, ossia l'interesse, ad agire del Favalli, nell'azione di simulazione fraudolenta contro il rogito Betteloni N. 1516.

==. Il convenuto Galletto Plinio assume di essere interamente liberato dalla sua obbligazione debitoria di lire 18890 per effetto della cessione del credito Mantovani avvenuto con atto notaio Zanollo 29 Aprile

1931, non avendo assunto alcun obbligo, verso il cessionario Favalli che il debitore ceduto Mantovani fosse solvente (art. 1543 Cod. Civ.)

Il teste Notaio Dr. Zanollo, che ha rogato l'atto di cessione de quo, e l'avv. Regattini Metello, che ha assistito il cessionario Favalli nella procedura esecutiva contro il debitore ceduto Mantovani, tolgono ogni dubbio sul fatto della cessione a liberazione del debito di lire 13890 del Galletto Plinio verso il Favalli.

Costui sostiene però che tale cessione era simulata ed appoggia la sua tesi sulla dichiarazione 20 Maggio 1931 del Galletto.

Sia pure incidentalmente e senza espressa pronuncia è stato osservato nella precedente sentenza di questo Tribunale come una azione di pura simulazione non possa essere svolta nel proprio interesse da chi ha messo in atto come parte la stessa simulazione. Non può beneficiare poi a danno dell'altro l'autore della simulazione invocandola a discriminazione propria contro l'altro partecipe della stessa simulazione. Ma a parte ciò è facile vedere che la cessione poi non è affatto simulata.

Se il Favalli avesse avuto capienza nella procedura esecutiva contro il Mantovani egli si sarebbe inta-

scato il suo corrispettivo prezzo della esecuzione.

gli si era presentato nel giudizio di graduazione

non per conto del Galletto ma in proprio,

La dichiarazione del Galletto 20 Gennaio 1931 va

a confermare tale fatto, promettendo qui appunto

il detto Galletto, la sola rifusione delle sei-

lire 2500 deposito spese di asta, qualunque esito

potesse avere detta asta (rispetto al soddisfacimen-

to o restituzione, s'intende, di tale deposito

spese d'asta) dato che - aggiunge a proposito la

dichiarazione - io ho anche ceduto legalmente

il mio credito verso Mantovani.

Il richiamo, contenute, anche a la origine

del rapporto, sostantando al creditore Favalli (

pagamento di un avallo a favore del Galletto) ed

il ricordo che la cessione era fatta a garanzia

del rapporto stesso, anziché dimostrare la simu-

lazione della cessione, va a confermare la realtà

del debito del cedente Galletto e la conseguente

realtà della cessione, con la quale si andava in-

fatti a dare al creditore del Favalli, sfornito

prima di una qualsiasi garanzia, finalmente una

garanzia. Quella reale che ha permesso, sia

pure inutilmente al Favalli d'insinuarsi nella

esecuzione contro Mantovani.

e anche  
restituire  
la differenza

non  
poter  
fare della  
favorevole

1/2  
275825  
580  
16941.75

anche  
non a  
pagamento

errato che cioè è tutto infondato che si rinuncia  
per il resto delle cartelle restanti - supramente

Il vero sono due impieghi del credito  
autodiretto e diretto l'uno ed l'altro  
al momento non verificato - d'altro sommo che  
Cessione in toto del Galletto  
che non a  
promettere

Conferma migliore della realtà e non della finzione della cessione non potrebbe venire .

La questione se per fatti posteriori il Favalli possa vantare qualche altro nuovo diritto creditorio verso il suo precedente debitore Galletto non è cosa che possa qui interessare , bastando in questa sede constatare la piena liberazione legale , anche per l'art. 1543 C.C. , operata con la cessione pura e semplice del credito del debitore Galletto verso il Mantovani .

9. *[Handwritten signature]*  
Del resto lo stesso Favalli dimostra di essersi accorto della infondatezza della sua tesi di simulazione della cessione e perciò ha avanzato in questo stadio ex novo con le deduzioni delle prove per interpellato e testi , nella conclusione subordinata , una vera e propria azione revocatoria sostenendo ora che questa cessione sarebbe stata concordata da lui e dal Galletto Plinio per frodare altri creditori .

Lo stranissimo è che questi altri creditori che sarebbero i veri interessati ad instaurare e svolgere azione nuova non ci sono in causa e neppure è detto chiaro che essi siano in particolare .

Il Favalli poi che avrebbe cooperato a tale confessata iniquità si farebbe paladino ora pentito e sollecitato , si vede, da un postumo insopprimibile cocen-

te rimorso - dei diritti altrui da lui lesi .

Ciò gli fa onore ma è ovvio che egli dovrebbe cominciare allora a riparare personalmente a questo ingiusto danno da lui procurato a dei terzi innocenti ( col comperare a loro danno il credito ) tacitando più praticamente così la sua pentita coscienza .

Qui dunque la nuova azione nell'interesse dei terzi (ancora ignoti) egli non può svolgere e devesi deplorare questa tendenza dell'attore a volere complicare ed aggrovigliare le cose ed associare ad una questione così semplice tanti altri rapporti e fatti giuridici indifferenti.

B= Respinta la pretesa creditoria libellata dal Favalli cessa il suo interesse nell'altra questione , da lui, dunque, ingiustamente proposta ; ma va subito detto che anche la Perbellini ha ingiustamente raccolta in proprio tale seconda questione , in evidente accordo col Favalli . Ed infatti dagli atti e documenti prodotti da tutte le parti è risultato che il 20 Dicembre 1930 davanti al Notaio Betteloni siano comparsi per redigere tre contemporanei rogiti di mutuo ipotecari ( raccolti con distinti atti) tre creditori del Galletto :

1°= Longhi Tristano ; ) 2°) Perbellini Maria ; 3°=  
Galletto Alessandro . ( Teste Padovani ) .

X  
ma da  
con ha  
questo  
fatti,  
X

Tutti questi tre mutui , cronologicamente susseguiti ai N. 1564 (Longhi) 1565 (Perbellini) 1566 (Galletto) (Alessandro) dipendevano da precedenti rapporti abbastanza complicati che qui non è il caso di discutere . Appare però certo che in quel giorno si sia voluto dare ai tre creditori un atto finale regolare che fosse anche , per loro , una garanzia reale sui beni del debitore Galletto Plinio .

Per conseguire più legalmente questo scopo , però , si era creduto opportuno far figurare il credito come contestuale all'atto finale di mutuo , evidentemente fornendo così alla garanzia ipotecaria maggiori sicurezze , fors'anche agli effetti del recente art. 9 della legge 10 Luglio 1930 N. 995 in relazione all'art. 704 Codice Civile .

In relazione a questo scopo (testi concordi Padovani , Longhi , Fraccaroli) il Galletto Plinio si era fatto prestare provvisoriamente da Fraccaroli centomila lire contanti che , dopo avere servito alla stipulazione dei tre mutui l'uno di lire centomila ( 100.000) Perbellini) l'uno di lire 50.000 (Longhi) l'altro di Lire 90.000 (Galletto Alessandro) erano state subito restituite allo stesso Fraccaroli .

Il procuratore del Favalli e della Perbellini accetta ora su questo punto in comparsa la confessione re-

sa in proposito nel suo interrogatorio dal Galletto Plinio.

La accetta benché nella causa precedente (Galletto Plinio contro Perbellini Maria) a proposito della validità del mutuo Perbellini di lire 100.000) la Perbellini avesse allora giurata una lunga formula, non coerente alla odierna accettazione della confessione Galletto e tanto meno parallela alle attuali risultanze.

Se così è allora avvenuta la stipulazione dei tre mutui, i quali per le stesse ammissioni dei testi Nascimbeni (marito e cognata della Perbellini) sono tutti egualmente connessi ai precedenti rapporti, e precisamente ad un rapporto sociale per fondo Brolo Galletto Plinio - Padovani - Nascimbeni Giulio - ad un prestito di lire 30.000 fatto dal Longhi al Galletto Plinio, ad altro prestito fatto allo stesso Plinio dal fratello Galletto Giulio (Lire 50.000) secondo Padovani, Lire 70.000 invece secondo il suo consocio, Nascimbeni Giulio) al trapasso di questo credito del Galletto Giulio al figlio Galletto Alessandro (teste Nascimbeni Giulio ed altri) il quale Alessandro perciò figura nell'atto impugnato il vero mutuante del Galletto Plinio suo zio per lire 90.000 anziché per lire 70.000 (nella stessa guisa

*Art. 16 Comp. per*



che il Longhi figura mutuante di lire 50.000 anziché di lire 30.000) - se così è per ammissione degli stessi testi del Favalli e della Perbellini, il cui credito appare egualmente legato ad un rapporto cambiario del di lei marito e del cognato Nascimbeni Luigi e Gaetano col Galletto Plinio e (non essendo affatto riconosciuto dalla precedenti sentenze) di questo Tribunale II-12-Dicembre 1933; 26 Aprile 1934 della Corte di Venezia e 3 Aprile 1935 della Corte di Cassazione in causa Galletto contro Perbellini sulla validità del mutuo di lire 100.000 che tale credito dipenda, come si vuole qui, da altrettanta somma versata in effetto il 20 Dicembre 1930 dalla Perbellini togliendola da un suo libretto al portatore, se così è e se le dette sentenze intervenute fanno stato solo sul punto, allora controverso, che il mutuo Perbellini-Galletto non fosse nullo ma valido, dacché la Perbellini aveva giurato negando che il mutuo accultasse la costituzione di una cauzione a garanzia del buon fine di una operazione relativa al ritiro della cambiale Nascimbeni e se oggi qui basta sia provato che, comunque, tanto questo rapporto di mutuo quanto li altri due coevi ed in specie quello impugnato dalla Perbellini, dipendono da precedenti effettivi rapporti di debito e credito fra le men-

zionate persone (Galletto , Mascimbeni, Longhi etc.) allora non si comprende come e perché dovrebbe oggi il Tribunale (mentre è stato riconosciuto valido il mutuo di lire 100.000 Galletto -Perbellini ed altrettanto quello Galletto-Longhi) negare validità al solo; mutuo Galletto-Galletto sol perché , non meno degli altri due è stato fatto figurare (col famoso gioco delle 100.000 lire fornite per l'occasione dal compiacente Fraccaroli fatto così sotto le premure del Mascimbeni , vale a dire della stessa Perbellini ) anche esso, questo mutuo, come costituito contestualmente al versamento della somma , mentre invece era la conseguenza ed il frutto di vecchi rapporti precedenti , reali non simulati.

Basta , in altre parole , la reale sussistenza dei tre debiti del Galletto Plinio ; e non occorre indagare se questi sussistessero per trapasso da uno ad altro creditore del Galletto ( da Galletto Giulio padre a Galletto Alessandro figlio , da Mascimbeni Luigi marito a Perbellini moglie ecc.) come non occorre indagare sulla origine , causa , cronologia , entità di tali rapporti anteriori al mutuo e che col mutuo formale erano stati largamente regolarizzati -così consensienti tutti- coi tre atti Betteloni , ove i creditori garantiti erano divenuti ormai Perbellini , Longhi e Galletto Alessandro e per somme , pare , superiori all'ori-

ginario debito. Come non vi è in tutto ciò una simulazione radicale del rapporto di debito - credito (il quale esiste e può essere fatto valere nei limiti del reale) così non vi è un danno ed una frode contro la Perbellini garantita ugualmente (anzi anteriormente al Galletto Alessandro) come si vede dalla iscrizione ipotecaria.

Potrebbero eventualmente essere stati danneggiati dai tre mutui (non dal solo mutuo a favore del Galletto Alessandro) altri creditori del Galletto Plinio. Senonché niuno di costoro è in causa, e, come si rilevò per Favalli, così neppure la Perbellini ha qui azione in surrogazione di costoro. Essa farebbe anche partecipi della frode ai danni degli altri silenziosi creditori e quindi a nulla vale, in ogni caso lo sforzo del suo procuratore per dimostrare che la stipulazione Galletto Plinio = Galletto Alessandro anziché uno scopo, un fine di garanzia per il creditore avesse avuto un doloso intendimento di frode a danno degli altri. Questo solo atto, per di più! E non anche <sup>quello</sup> a favore della sua cliente Perbellini stipulato sotto gli stessi auspici, conniventi le stesse persone ostentando al notaio poi solo per questo le occorrenti centomila lire del Fraccaroli; mentre per quello del Galletto Alessandro sareb-

bero bastate novantamila e per quelle del Larghi,  
cin quanta. In questa causa non sono dunque emerse  
ragioni per far con diverso trattamento al rogito  
N. 1566 Betteloni in confronto dei due precedenti  
1565.1564 che tutto indica stipulati nelle stesse  
condizioni con li stessi intendimenti; tanto più  
quanto risulta poi che il fondo ipotecato a favore  
del Galletto Alessandro é stato già venduto all'asta  
per sole L. 49.000, somma molto inferiore a quella  
di 70.000 veramente somministrata al Plinio dal  
padre dell'Alessandro. Nessuna frode, nessun danno  
essendo stato dimostrato compiuto dai convenuti //  
Galletto con l'atto 1566 né contro Favalli né contro  
la Perbellini (autrice di contemporaneo identico  
atto riconosciuto valido da sentenza passata in giu-  
dicato.) devono in solido i sostenitori di questa  
azione soccombere nelle spese. Le istanze contrarie  
alla fatta osservazione vanno tutte respinte.

P. Q. M.

Ogni contraria istanza ed eccezione rigettata respin-  
ge le domande tutte proposte sia dall'attore Favalli  
che dall'intervenute Perbellini condannando  
entrambi in solido nell' spese di causa e patrocinio  
che si liquidano a favore del Galletto Plinio e  
Galletto Alessandro rispettivamente in L. 4617 e

e L. 4290 oltre quelle del presente e successive di me-  
todo.

Verona 27 giugno 1936 XIV

F. ti Zorzi= Modena= Cracco Est.= Competiello

Pubblicata dal suddetto Cancelliere all'udienza

del 2/7/36 dinanzi al Tribunale sudd. nei modi di

legge assenti le parti in causa.

Verona 2 luglio 36 XIV

Il Cancelliere F. to Competiello

Registrato a Verona 13/7/36 N. 98 Vol. 22 mod. III°

Esatte lire 45.20 .

Il Ricevitore F. to Lentini

4617

4290

8907

2

4453

Ruolo 37 anno 1937

IN NOME DI SUA MAESTA VITTORIO EMANUELE III°

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

La Corte d'Appello di Venezia Sez. I Civ. composta  
degli Ill.mi Signori Boschieri Comme. Giacomo - Pre-  
sidente - Gregovich Cav. Uff. Otinaro Consigliere  
Biron Cav. Uff. Mario  
Guezetta " Mario  
Tilli Alfredo cav. Uff.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado di appello con  
citazione L° settembre 1936 uff. Giud. Loreia addetto  
al Tribunale di Verona da  
FAVALLI PAOLO fu Eugenio e Maria Perbellini fu An-  
gelo rappresentate in giudizio dal proc. e dom. Avv.  
Carlo Rinaldi di qui per mandato in calce alla ci-  
tazione la II° per-mandato-in-calce-alla per mandato  
6-3-1932 n. 2148 rep. Nptaio Zanollo di Sanguinetto  
appellanti

contro

GRILLETTO PLINIO fu Alessandro e GALETTO ALESSANDRO  
di Giulio, di Sanguinetto rappresentati in giudizio

il I° dal procuratore Avv. Carlo Caldera di Verona per mandato in calce alla citazione, il II° dal procuratore Avv. Francesco Simioni di Verona puse per mandato in calce alla citazione, entrambi senza elezione di domicilio in Venezia - appellati

IN PUNTO = Riforma della sentenza 27 giugno 2 luglio 1936 del Tribunale G.P. di Verona reg. ivi il 23 luglio stesso al N.98 con esatte L.45.20.= In tema = Impugnativa di mutuo per simulazione. Causa iscritta al N. 37 di ruolo e spedita all'udienza 29 gennaio 1937, alla quale i procuratori delle parti hanno concluso come in appresso conclusioni degli appellanti:

Piaccia alla Corte Ecc.ma l'isattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della appellata sentenza, così Giudicare: Dichiararsi inesistente e perciò nullo per simulazione l'atto di mutuo ipotecario 20 dicembre 1930 N.1566 not. Bette-loni. Ordinarsi al R. Conservatore delle Ipoteche di Verona di annotare per nullità la sentenza emananda in margine alla iscrizione ipotecaria 21-12-1930 n. 596-12163; 724-1851. Condannarsi i due convenuti Galetto Plinio ed Alessandro in solido fra di loro ai danni e alle spese. Dichiararsi inesistente per simulazione e perciò nulla e priva di giuridico effetto la cessione di credito Galetto Mantovani a Favalli di

cui al rogito 29 aprile 1931 n.2359 rep. Notaio Zanollo. In stretto subordine: Ordinarsi al Galetto Plinio la esibizione in giudizio dell'originale da lui posseduto della carta scritta di suo pugno e carattere e firmata da Favalli Paolo, trascritta a facciata 10 di questa comparsa. Ed ammettersi prova per interrogatorio e per testimoni sui capitoli:

- 1°) Vero che il Galetto Plinio allo scopo di sottrarre ai propri creditori il suo credito verso Mantovani Basilio di cui il bando 8 aprile 1931, indusse il Favalli a simulare con lui l'atto di cessione di credito di cui l'atto 29-4-1931 del Not. Zanollo.
- 2°) Vero che a garantirsi contro il cessionario Favalli scrisse di suo pugno e carattere la controdi-chiarazione contestuale alla detta cessione.-b
- 3°) Vero che il Favalli, a sua volta a garanzia della esistenza del suo credito, per non subire la responsabilità dell'esecuzione, volle avere copia di detta controdi-chiarazione che il Galetto di suo pugno e carattere ricopiò e che è quella prodotta in atti.
- 4°) Vero che il 22 settembre 1931 il Favalli avallante versò alla Banca per conto Galetto L.2000 in acconto del capitale di L.16.000 più 464.70 per interessi all'8% per giorni 123, più L.32 di provvigionine così in totale L.2496.70 e portò nuovamen-

te allo sconto un unico effetto (quello che è in atti) di L.14.000 a firma Galetto Plinio e di esso Favalli per avallo. 5°) Vero che la Banca non volle accettare il nuovo effetto perchè pretese che la firma di Galetto fosse sostituita con una di suo gradimento

e fu perciò che il Favalli sempre nella data 22 settembre 1931, dovette assumere in proprio il debito cambiario procurandosi inoltre la firma dell'avalante Sig. Martini Antonio di Sanguinetto. 6°) Vero che in data 26-1-1932 Galetto Plinio consegnò in possesso del Favalli dieci azioni della Banca Cattolica Veronese, mediante girata allo stesso del relativo certificato 14 agosto 1930 n.412 del valente di L. 1200 con gli interessi maturati. E inoltre consegnò pure in possesso del Favalli, una sega circolare della quale non potè essere concordato il valore e tutto ciò andava in acconto del credito Favalli di cui è causa. 7°) Vero che il Galetto Plinio predispose la ricevuta 26-1-1932 scrivendola di suo pugno e carattere e che non fu firmata dal Favalli per il mancato accordo sul valore della sega circolare ricevuta che ora si produce e che è del seguente tenore: "Sanguinetto 26-1-1932 Ricevo da Plinio Galetto "in acconto nota cambiale Mantovani la somma di L. "2702.50 fra quote di compartecipazione della Banca "Banca Cattolica Veronese da lui regolarmente cedutemi,

"interessi maturati su di queste e per una sega circolare pure cedutami. In fede". 8°) Vero che il Favalli non firmò la ricevuta di cui sopra stante il valore esagerato attribuito dal Galetto alla sega circolare suddetta e il Galetto perciò non si prestò a volturare a nome del Favalli le cedute azioni di cui il certificato in atti della Banca Cattolica, dell'attuale valore di L.1150 per cui la Banca si rifiutò come emerge dalla lettera 4-1-1937 di pagare le L.1150, importo delle dette azioni.-

Conclusioni dell'Avv. Caldera per il convenuto Galetto: Piaccia alla Corte Ecc., a ogni contraria istanza ed eccezione reietta: 1°) Confermare in ogni sua parte la sentenza 27 giugno 2 luglio 1936 n.444 R.S. del Tribunale di Verona, con ogni conseguenza. 2°) Condannarsi gli appellanti in via solidale fra di loro nelle spese e negli onorari anche di questo giudizio da liquidarsi a favore dell'Avv. Carlo Caldera che dichiara di averle anticipate. 3°) In riparazione dell'errore di omissione contenuto nella sentenza del Tribunale di Verona, condannarsi solidalmente gli appellanti a rifondere all'Avv. Carlo Caldera, che dichiara di averle fatto anticipo, anche le spese di prime cure. Conclusioni dell'Avv. F. Siemseni per l'appellato Galetto Alessandro: Confermarsi

in ogni sua parte la impugnata sentenza del Tribunale di Verona, 27 giugno 3 luglio 1936 n.444 R.D.-

2°) Condannarsi gli appellanti solidalmente fra di loro nelle spese del presente giudizio di appello da liquidarsi a favore dell'Avv. Francesco Simeoni che dichiara di averle anticipate e vorrà del pari rettificare la decisione del Tribunale di Verona nel senso che vorrà liquidare le spese anche del primo giudizio a favore dell'Avv. Simeoni che le ha anticipate.

#### F A T T O

Favalli Paolo, avendo prestato avallo per una prima cambiale e per le successive di rinnovo emesse dal Plinio Galetto all'ordine della Banca Cattolica Veronese, dovette alla fine, il 22 settembre 1931, in base a decreto di ingunzione 15 giugno 1931 del Presidente del Tribunale di Verona, pagare le ultime due cambiali di L.8000 ciascuna emesse il 26 dicembre 1930 e scadute il 26 aprile 1931. Perciò con atto del 21 gennaio 1934, affermando di essere creditore verso il Galetto Plinio, non solo per surrogazio alla Banca di tali 16.000 lire, ma anche di L.532 per spese di esecuzione pagate per conto del Galetto il 16 giugno 1931 e di L.2358.73 importo di materiale da costruzione fornito nel 1930; e affermando inoltre non avere più ormai il Galetto alcuna proprietà libera sulla quale egli potesse soddisfare il suo credito; do-

mandava citando avanti il Tribunale di Verona esso Plinio Galetto e il nipote del medesimo Alessandro Galetto, la dichiarazione di simulazione del mutuo di L.90.000 che questo ultimo aveva a quello concesso su garanzia ipotecaria mediante rogito 20-12-1930 del notaio Betteloni di Verona (n.1566 di rep). Nella causa interveniva volentieri anche la sig. Maria Perbellini, creditrice anch'essa di Plinio Galetto e si associava alla richiesta del Favalli. In giudizio al Plinio Galetto eccepiva nei confronti di quest'ultimo la mancanza di interesse ad agire, e per avere il medesimo ottenuto da lui mediante atto 29 aprile 1931 del notaio Zanollo di Legnago (quivi reg. il 12 maggio succ. al n.1678) la cessione per 20.000 lire di un credito litigioso di L.21411.95 verso Basilio Mantovani di Mantova, e per non potere di conseguenza vantare più alcun credito verso di lui. Ma il Favalli opponeva essere simulata anche tale cessione.-

Il Tribunale con una prima sentenza 26-27 febbraio 1935, ammise un interrogatorio al Galetto Plinio e una prova testimoniale circa la simulazione del mutuo, e un interrogatorio al Favalli e una prova per testimoni relativamente alla cessione del credito. E dopo l'espletamento di tali mezzi istruttori, con

una seconda sentenza 27 giugno 2 luglio 1936 ritenuta improponibile da parte del Favalli per avere egli concorso a metterla in essere, la simulazione della cessione di credito, e ritenuta comunque infondata nel merito la relativa deduzione, giudicò essere rimasto estinto il credito di esso Favalli ed essere perciò questi carente di interesse a chiedere la simulazione del contratto di mutuo 20-12-1930.

Nei confronti della Ferbellini, poi, negò tale simulazione pel motivo che se non per un mutuo contestuale la garanzia ipotecaria sarebbe stata concessa il 20 dicembre 1930 per obbligazioni realmente esistenti in precedenza. E condannò in solido il Favalli e la Ferbellini nelle spese a favore del duce Galetto. Contro tale sentenza seconda, notificata il 13 agosto 1936, appellarono il 12 settembre succ. il Favalli e la Ferbellini. Qavanti questa Corte sono state spiegate le conclusioni trascritte in epigrafe.

#### D I R I T T O

In questa sede vengono riproposte le stesse eccezioni che furono presentate in primo grado. Quella circa la simulazione della cessione di credito del Plinio Galetto al Favalli va esaminata preliminarmente, giacchè la cessione se vera, e reale, toglierebbe al secondo, come i primi, giudici decisero, l'interesse a domandare

la simulazione del mutuo.- La cessione ebbe luogo il 29 aprile 1931 per atto notarile. Nel rogito è detto che il prezzo, in L.20.000 era stato in precedenza versato dal cessionario Favalli al cedente Galetto.

Ma il Favalli produce la copia di una controdiichiarazione da lui rilasciata a quest'ultimo, nella quale è detto "la cessione.....non ha valore egli effetti intrinsevi del nostro dare ed avere perchè io stesso non devo avere nessuna somma al riguardo, soltanto u sono esposto con la firma mia di avallo presso la Banca Cattolica V. su di una cambiale accettata dal Galetto. Ora ridotta a L.16.000 ed un piccolo conto per materiali da costruzioni somministratigli, cose queste che verranno regolate a parte. Sia detto ancora che per riscuotere il detto credito, il Galetto ha già iniziato gli atti e che io mi presterò fino alla fine, sempre per conto ed interesse dello stesso che nè è il vero creditore, purchè sia tenuto sollevato ed indenne da spesa qualsiasi". La copia afferma il Favalli è scritta tutta di ~~quanta~~ mano del Galetto, e poiché questi non contesta in alcun modo tale affermazione, la circostanza è da ritenersi rispondente a verità. Si ha così uno scritto il quale provenendo dal Plinio Galetto, dimostra da un lato la esistenza di una controdiichiarazione rilasciata dal Favalli

dell'altra l'accettazione della medesima da parte del Galetto. Ora in quella controdedichiarazione di si-  
chiara esplicitamente che la cessione del credito non  
"ha valore agli effetti del dare e avere". Fra cedente  
e cessionario si dichiara in altri termini, che la  
cessione è simulata. E poichè contrariamente a quan-  
to mostrò di ritenere il Tribunale la simulazione può  
essere fatta valere da chi ne fa parte ipse (come si  
rileva dall'art. 1319 c.c., il quale limitando i mezzi  
di prova consentiti fra le parti contraenti, viene  
chiaramente a riconoscere a queste le facoltà di di-  
mostrare la inefficacia dell'atto fra loro stipula-  
to) bisogna concludere, di fronte a quella scrittura,  
che la cessione fu simulata e non vera. Vari  
altri elementi comportano questa conclusione. Inve-  
ro mentre il Galetto sostiene che il prezzo della ces-  
sione sarebbe rappresentato per la maggior parte  
dall'importo delle due cambiali pagate alla Banca  
Cattolica Veronese dal Favalli avallante, vicever-  
sa questi non aveva ancora all'epoca della cessione  
cessione 29 aprile 1931, un credito verso il Galetto  
essendo del 15 giugno succ. il decreto di ingiunzione  
per il pagamento, ed essendo stato effettuato il  
pagamento, il 22 settembre, come risulta dalla di-  
chiarazione a tergo delle cambiali. Inoltre il Galetto

possessore di un certificato di dieci quote, da lire 100 ciascuna, della Banca Cattolica Veronese, tale certificato consegnò al Favalli sottoscrivendo la dichiarazione di cessione stampata sul medesimo, e questa cessione egli conteggiava, ai fini del rimborso dell'ammontare di quelle cambiali al Favalli, il 26 gennaio 1932: il che certamente non avrebbe fatto se la cessione del 29 ottobre dell'anno precedente, avesse realmente estinto il suo debito. Il conteggio, contenente anche l'importo di una sega circolare, risulta da una minuta di ricevuta (prodotta in giudizio dal Favalli) che il Favalli avrebbe dovuto rilasciare minuta che è scritta di pugno di Galetto Plinio, come bisogna ritenere dato che questi non contesta affatto la relativa affermazione dell'altra parte.

E anche si è appreso come e perchè la cessione fosse avvenuta: Il teste Gaetano Mascimbeni ebbe a deporre: "Avvertii il Galetto Plinio che un credito verso un individuo mantovano correva pericolo di essere colpito dai suoi creditori. In seguito seppi che il Galetto aveva ceduto il predetto credito al Favalli". Tuttavia vi è un documento che parzialmente contrasta con questi risultati: è una lettera scritta dal Galetto al Favalli il 20 maggio 1931.-

Essa dice: "Ad ogni buon conto ti dichiaro onestamente

che le L.2500 oggi versate al mio nome alla Cancelleria del Tribunale di Mantova quali deposito spese d'asta credito Mantovani, la di cui ricevuta è ora in tue mani, vennero da te esborsate con denaro tuo, e ciò basti per rassicurarti della sicura rifusione qualunque esito possa avere detta asta, dato che l'ho anche legalmente creduto il credito a garanzia della firma di avallo che tu mi hai prestato presso la Banca Cattolica".- Questa lettera nella prima parte, contenente il riconoscimento dell'esborso fatto dal Favalli e la promessa del rimborso, concorda con la contro-dichiarazione, nella quale il Favalli diceva di voler essere "tenuto sollevato ed indenne da spesa qualsiasi" per prestarsi a proseguire per "conto ed interesse" del Galetto la procedura esecutiva contro il Mantovani; è conferma che dunque una cessione pro soluto a favore del Favalli non era avvenuta. Ma la lettera si chiude con le parole: "Ti ho legalmente ceduto il credito a garanzia della firma di avallo", le quali parole, non è possibile negarlo, sono in contrasto almeno con una simulazione assoluta. Non potendosi negare valore ai susposti rilievi e dovendosi ad un tempo cercare di spiegare il contrasto, non si può che ritenere che le parti, dopo aver simulato in modo assoluto la cessione, abbiano poi

concordemente dato a questa, dal momento che ne esisteva la forma esteriore, il contenuto di cessione per garanzia. Ma la cessione avente il semplice scopo di garantire il debito, non estingue il debito. In ogni modo, dunque il Favalli non perdette mai, ed ha tuttora il suo credito verso il Galetto, perchè surrogato nei diritti del prenditore delle cambiali da lui avallate. E cioè ha interesse a domandare l'annullamento del mutuo 20 dicembre 1930 e della ipoteca

che lo garantisce. In merito a questo secondo oggetto della controversia, il Plinio Galetto, rispondendo all'interrogatorio ammise di avere restituito al nipote Alessandro, subito dopo la stipulazione dell'atto di mutuo, il denaro che quegli, avuto immediatamente da altra persona, gli aveva consegnato alla presenza del notaro rogante, ma soggiunse di essere realmente debitore verso il predetto suo nipote e verso il padre del medesimo Giulio per precedente obbligazione, e di avere voluto garantire con ipoteca tale debito, ricorrendo a quello stratagemma all'unico scopo di far apparire l'ipoteca stessa come contestuale ad un mutuo e renderla così inattaccabile anche in caso di fallimento. - Che in realtà un mutuo non sia stato concluso il 20 dicembre 1930 tra Alessandro Galetto e Plinio Galetto è confermato anche dal

deposito di Egiziano Fraccarelli il quale riferì di  
 aver egli stesso prestato per breve ora il denaro  
 perchè ne potesse apparire fatta in presenza del  
 notare la consegna dal mutuante al mutuatario, ripen-  
 dendolo subito dopo la stipula dell'atto. Ma contra-  
 mente a quanto sembra voglia sostenere il Favalli, ciò  
 non basta per fare annullare l'atto. E' noto invero,  
 che quando si ha non una simulazione assoluta, per  
 la quale il contratto nulla ha di reale, ma una si-  
 mulazione relativa, quando cioè un vincolo giuridico  
 le parti vollero effettivamente costituire o regolare  
 o sciogliere fra loro, sebbene diverso da quello ma-  
 niestato, allora l'atto un valore ha, e precisamente  
 il valore che la legge attribuisce al contratto  
 realmente voluto ma non palesato. Per la libertà del-  
 le convenzioni, infatti, è lecito fare in modo in-  
 diretto ciò che si potrebbe fare direttamente.-  
 Così nella specie se la vera volontà delle parti, fu  
 quella di costituire una ipoteca a garanzia di un  
 credito vero preesistente, l'atto deve rimanere vali-  
 do e conservare la sua efficacia appunto come co-  
 stitutivo di ipoteca. La concessione di ipoteca per  
 un debito reale preesistente non è contro la legge  
 e fra vari creditori, quello che riesca ad ottenerla  
 anteriormente agli altri, ha sui beni del comune de-

ma a  
 farne  
 chi?

5' accordo  
 ma a  
 farne  
 chi?

bitore una causa di prelazione che deve essere rispettata (art.1949-1950 cod.civ.) a meno che una particolare disposizione di legge non disponga diversamente, come per alcune ipotesi accade in caso di fallimento.

Ciò che è da vedere, dunque, nel caso in esame, è

se realmente un debito il Plinio Galetto avesse ver-

so il nipote Alessandro, come egli e quest'ultimo

sostengono. E l'atto è da ritenersi valido anche se

una parte, magari la maggiore, del debito, il Plinio

Galetto avesse verso il padre di Alessandro, giacchè

nulla d'illecito può risolversi

nella cessione verbale del proprio credito che il

padre avesse fatta al figlio e nella pretesa che con-

sequentemente la ipoteca fosse costituita a favore

di quest'ultimo. Ora che quel debito esistesse, è

risultato dal deposito del dott. Giulio Nascimbeni,

del figlio di costui Giuseppe, di Vittorio Mattioli,

di Canzio Mantovani. I Nascimbeni dichiararono di ave-

re constatato alla fine del 1930 l'annotazione di un

debito di L.60.000 verso Alessandro Galetto in un ren-

diconto presentato da Plinio Galetto del primo di essi

per la amministrazione di un immobile posseduto in

comune fra loro e Tommaso Padovani; aggiunsero di

sapere che l'Alessandro Galetto aveva dovuto pagare

alla Cassa di Risparmio di Sanguinetto una cambiale di L.

10.000 emessa da Plinio Galetto e da lui avallata.

ma allora  
l'ipoteca  
non ha il  
valore di  
L. 90.000!

ma solo  
di 5!

Prisogna  
vedere se  
la mia  
enclitica  
sia completa  
o anche

Il primo riferì di avere ricevuto anche dichiarazione in tal senso dall'Alessandro Galetto e dal padre del medesimo Giulio, il quale inoltre aveva manifestato il desiderio che creditore apparisse soltanto il figlio. E spiegò di aver approgato la costituzione della garanzia ipotecaria nel modo poi effettuato, garanzia che doveva coprire non solo il capitale di L.70.000 ma anche i relativi interessi e le spese, calcolate in L.20.000. Gli altri due testimoni poi, il Mattioli e il Mantovani, deposero di avere per incarico di Plinio Galetto, proposto ad Alessandro e a Giulio Galetto una transazione consistente specialmente a in una riduzione del preteso loro credito, ma di averne ricevuto un rifiuto. Né tali risultati sono distratti o smentiti dai testimoni indotti dal Favalli, cioè Tommaso Padovani, Gaetano Nascimbeni e Cristiano Longhi. Il Padovani depose di avere ricevuto da Plinio Galetto, anteriormente alla stipula del mutuo di cui si tratta la dichiarazione circa un suo debito, tuttavia estinto di 5000 lire verso Alessandro Galetto e circa un maggior debito di L.50.000, per quanto decorato verso Giulio Galetto. Anche questo testimone, dunque parla della esistenza di un debito. È vero che poi soggiunse che però il Galetto Alessandro e Giulio

non figuravano in un elenco di creditori, che Plinio Galetto avendogli consegnato in epoca successiva durante il 1931, ma può spiegarsi una tale ammissione con la probabile supposizione da parte di Plinio Galetto di avere compiuto verso il nipote, con l'atto 20 dicembre 1930, tutto quello che oramai, date le disastrose sue condizioni economiche, gli era possibile fare. Gaetano Mascimbene poté riferire soltanto di non avere mai appreso da Plinio Galetto che pure gli confidava i suoi affari, l'esistenza di un debito del medesimo verso Alessandro Galetto, ma soggiunse " seppi solo che Plinio era stato invitato dal proprio fratello Giulio, padre di Alessandro".

E infine il Longhi che lo stesso giorno 20-12-1930 stipulò con Plinio Galetto davanti lo stesso notaio nello stesso modo, che Alessandro Galetto, un mutuo ipotecario, dichiarò che questo ebbe il solo scopo di concedere a lui una garanzia ipotecaria, essendo egli già precedentemente creditore cambiario verso per L.30.000: dal che altro non si può dedurre che un identico sistema su identiche condizioni di fatto, avvenne nei riguardi di Alessandro Galetto. Conseguentemente la sentenza del Tribunale, che respinse le domande del Cavalli e della <sup>4</sup>erbellini, va confermata. La medesima però deve essere rettificata nella par-

te relativa alle spese, nel senso che queste non vanno poste in solido a carico dei due soccombenti, non ricorrendo per tale solidarietà la condizione voluta dalla legge (art. 371 capv. 1° cod. proc. civ.) che la condanna dipenda da obbligazione solidale. E le spese stesse vanno attribuire ai difensori del G. Galotto, giusta le rispettive loro domande. Anche le spese di questo grado di giudizio vanno poste a carico del Favalli e della Perbellini, che sono soccombenti.

P. Q. M.

LA CORTE

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto 12 settembre 1936 da Paolo Favalli e da Paria Perbellini in Mascimbene, avverso la sentenza 27 giugno-2 luglio 1936 del Tribunale di Verona, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

1°) In parziale riforma della sentenza appellata, esclude il vincolo solidale fra i due soccombenti per quanto attiene all'obbligo della rifusione delle spese, ponendo pertanto queste in parti uguali a carico del Favalli e della Perbellini.-

Assegna le spese medesime, come liquidate rispettivamente all'Avv. Carlo Caldera difensore di Plinio Galotto. -

2°) Conferma nel resto la sentenza stessa.-

3° Condanna i predetti Favalli e Ferbellini a rimborsare in parti uguali fra loro le spese di questi grado di giudizio, agli appellanti, le quali si liquidano in L.1800 a favore di Plinio Galetto e in L.1200 a favore di Alessandro Galetto compresi gli onorari legali assegnando le prime all'Avv. Carlo Caldera e le seconde all'Avv. Francesco Simeoni, oltre le spese successive eventuali.

Venezia 19 febbraio 1937 XV°

f. Boschieri - f. Gregovich - f. Biron f. Guzzetta  
f. Tilli est. f. Avoni Cancelliere.

Pubblicata all'udienza della Sez. I° di questa Corte di appello di Venezia oggi 5-3-1937 dal sottoscritto nelle forme di legge.

Il Cancelliere f. Avoni

Registrata a Venezia il 16 marzo 1937 n.2487 Vol.29

Mod. III esatte Lire 75.80 Il procuratore reg. f. Righetti.

Studio

dell'Avv. Carlo Rinaldi

Verona, 17 giugno 1937 XV°  
Via Quintino Sella, 4

On. Sig.

Avv. Grand'Uff. Ivano Bonomi

R O M A

Piazza della Libertà, 4

FAVALLI e PERBELLINI c/ GALETTO

Il giorno 7 giugno corr. è venuto da me il Sig. Nascimbeni Luigi il quale mi ha incaricato di spedirle la sentenza del Tribunale di Verona e quella della Corte d'Appello nella causa in oggetto.

Provvidi subito come dalla raccomandata che Lei avrà ricevuta.

Non avendo più avuto riscontro e poichè il termine per il ricorso scade il 2 luglio p.v., così ho abbozzati i due motivi di ricorso che qui Le unisco. Il secondo di detti motivi ha bisogno di essere completato risolvendo la seguente questione.

E' valida l'ipoteca costituita a favore di un terzo, Galetto Alessandro, che si afferma cessionario del credito di Galetto Giulio ?

Anzitutto io osservo che manca la prova di tale cessione, sia pure verbale che è gratuitamente affermata soltanto dai procuratori delle parti convenute Galetto Plinio e Alessandro.-

In merito è facile osservare che la "cessione di un credito" è una vera vendita e di conseguenza, ove (come nella specie) manchino i tre elementi essenziali (consenso, cosa, prezzo) non se ne può affermare l'esistenza.-

Il Sig. Nascimbeni mi disse che Lei avrebbe consigliato il ricorso in Cassazione e verrà da me col Favalli lunedì p.v.-

La prego pertanto di voler riscontrare la presente in tempo utile tanto che io per lunedì 21 corrente, possa riferire il Suo parere ai suddetti signori.-

Con tutto ossequio

TELEFONI { VERONA { Abitazione 2278  
Studio 1353  
LEGNAGO { Abitazione e Studio 307

Roma, 16 giugno 1917

Egregio avv. Pinaldi,

ella può lasciare il fatto così come è esposto nella legge speditale.

Nell'interdizione può mettere la solita formula: « patrocinato e difeso dagli avv. Carlo Pinaldi e S. G. Swanwick <sup>Sanwick</sup> di ~~font~~ nel cui studio in Roma, <sup>via</sup> ~~Libertà~~ <sup>Libertà</sup> 4, e legge domicilio. »

Appena avrà steso il ricorso in bollo da L. 18, lo firmerà e qualora occorresse <sup>anche</sup> la sua firma l'aggiungerà pure <sup>con piena autorizzazione</sup> mia.

In calce ~~faccia~~ <sup>al ricorso</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> mandato speciale di due avvocati firmato dal ricorrente deve essere seguito dalla autentica della <sup>del ricorrente</sup> firma ~~data~~.

dagli avvocati, se anche qui' or  
la mia firma l'aggiunga,  
con i migliori scuti.

~~Lettera con affetto~~  
~~Ho sperato in~~  
~~la mia~~  
Cognome di: ~~Francesco~~

Studio  
dell'Avv. Carlo Rinaldi

Verona, 24 giugno 1937 XV°  
Via Quintino Sella, 4

Ecc.mo Sig. Avvocato

FAVALLI = GALETTO


Solo ora rientro in residenza e leggo lo svolgimento dell'unico motivo da Lei inviatomi.

Naturalmente meglio di così non è possibile fare e anch'io lo ritengo invincibile.-

Devo mettere il Suo nome nell'intestazione e cioè: col patrocinio di S.E. il Sig. Avv. On. Ivano Bonomi e dell'Avv. Carlo Rinaldi, oppure con eletto domicilio presso lo Studio ecc. ?

Il fatto da me predisposto posso lasciarlo così e come nella bozza speditale ?

In attesa di Suo cortese riscontro, con tutto ossequio.



Studio

dell' Avv. Carlo Rinaldi

Verona, 15 luglio 1937 XV°

Via Quintino Sella, 4

Ecc.mo Signor Avvocato

Ricorso FAVALLI


Con tutta probabilità sarò alla Corte di Cassazione il giorno 22 p.v. e così passerò dal Suo Studio col volume degli atti e documenti del ricorso in oggetto.-

La prego pertanto di significarmi se in quella data Lei sarà in residenza.

Con tutto ossequio



P.S. Qualora io non potessi recarmi in Cassazione il giorno 22 corr. vuole che io spedisca direttamente il detto volume con le prescritte copie, con il vaglia e con il duplice elenco alla Cancelleria, oppure al di Lei Studio ?



Risposto il 17 luglio  
di mandare due volumi  
in cancelleria

Studio  
dell' Avv. Carlo Rinaldi

Verona, 19 luglio 1937  
Via Quintino Sella, 4


Ecc.mo Signor Avvocato

FAVALLI = GALETTO

Porterò io stesso l'incarto in Cancelleria della Cassazione,  
e avvertirò il Sig. Cancelliere di far capo al Suo Studio.-

Io, nei vari ricorsi non eleggo mai domicilio ma però incarico  
il Cav. Porfiri il quale mi fa un servizio veramente inappuntabile.  
Le mando copia del ricorso che è firmato da Lei oltre che da  
me.-

Con distinto ossequio



M.A. 14  
20 luglio  
20/10/37

AVV. CARLO RINALDI

VERONA - Via Quintino Sella, 4 - Telef. 1383



A S. E Sig. Avv. Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà, 4

18  
8

1/5

ROMA



VISITATE  
L'ITALIA

Studio

dell'Avv. Carlo Rinaldi

Verona, 1° dicembre 1937 XVI°  
Via Quintino Sella, 4

1958

Ecc.mo Sig. Avvocato

FAVALLI = GALETTO

I Signori Nascimbeni e Perbellini mi riferiscono la buona notizia relativa alla causa in oggetto. Ora Le scrivo per metterLa al corrente di una complicazione relativa alla causa stessa.

Come Lei sa l'immobile del Galetto Plinio fu venduto all'asta. Il Galetto Alessandro vi aveva iscritta l'ipoteca a garanzia del mutuo contestato. Nel giudizio di graduazione i signori Favalli e Perbellini hanno insinuato il loro credito verso il Galetto Plinio, ma poichè la iscrizione del Galetto Alessandro ha grado precedente, essi vengono a perdere tutto quando resti ferma la iscrizione suddetta. Perciò mi sono opposto alla omologa del giudizio di graduazione nel quale avevo a suo tempo sollevata la contestazione.-

Senonchè ora, ex adverso, si sostiene che essendo stata pronunciata la sentenza in sede di appello, il Tribunale deve ritenere superata l'eccezione ed omologare.

La causa viene chiamata domani e farò ogni sforzo per ottenere il rinvio per quanto io abbia concluso per la sospensione del giudizio.- Necessita in ogni modo accelerare il giudizio di Cassazione.-

Con tutto ossequio

*Carlo Rinaldi*

*Nessuno costituito*

TELEFONI  
VERONA  
LEGNAGO  
Abitazione 2278  
Studio 1383  
Abitazione e Studio 307

Roma, 4 dicembre 1858

Egregio avv. Rinaldi,

~~Non~~ Il ricorso in Cassazione favali contro Gallo non è stato ancora fissato. Dal registro, dove è iscritto al n. 1458, risulta che finora gli avversari non si sono costituiti per resistere.

Per accelerare il giudizio in Cassazione faccia subito una breve istanza in carta da bollo di L. 18 alla prima Presidenza della Cassazione, nella quale Ella - anche a nome mio - chieda disuspensione di urgenza per i motivi che Ella ben conosce.

Per guadagno di tempo mandi senz'altro ~~la~~ l'istanza alla Cancelleria

della Cassazione Civile, ~~Per~~ <sup>Provvedenti</sup> Provvedenti  
poi io stesso a rispondere il <sup>Primo</sup>  
Presidente.

Ella accenna nella sua lettera alla  
"buona notizia" relativa alla causa  
Favali. Io non ne sono informato,  
quindi altra occasione di scrivervi  
me ne informi.

Con i migliori saluti.

---

Avv. Carlo Pissardi

Via Quintino Sella, 4

Perona

DAVANTI LA ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Ricorrono

PAVALLI PAOLO e PERBELLINI MARIA di Sanguinetto, patrocinati e difesi dagli Avvocati Carlo Rinaldi e S.E. Ivance Benomi nel cui Studio in Roma, Piazza della Libertà n.4, eleggono domicilio; giusta mandato 26 giugno 1937 XV° n.12319 Notaro Dr. Fedele Cavaliere di Cerea, opportunamente legalizzato nelle firme.

contro

GALETTO PLINIO e GALETTO ALESSANDRO di Sanguinetto

= In punto = Annullamento della sentenza 19-2/5-3 1937 della R. Corte d'Appello di Venezia, notificata il 3 aprile 1937 n.604 rep. Uff. Giud. Scova.-

= F A T T O =

Con citazione 21-1-1934 n.130 Uff. Giud. Chiericotti Favalli Paolo espone che Galetto Plinio e Galetto Alessandro (zio e nipote) di concerto fra di loro allo scopo fraudolento di frodare di un suo credito di L.18.890, simularono il mutuo impegnato.-

Convenne così i due citati avanti il Tribunale C.P. di Verona, concludendo così: "Dichiararsi inesistenti e nullo perchè affetto da simulazione fraudolenta, l'atto di mutuo 20 dicembre 1930 n.1566 rep. Notaio Betteloni dr. Giovanni di Verona". Formulò all'uopo prova per interrogatorio e testimoni sulle

circostanze: "Vero che Galetto Plinio allo scopo di frodare i propri creditori, nel 1930 simulò il contratto di mutuo con ipoteca 20-12-1930 n.1566 rep. Betteloni. Vero che a questo scopo delittuoso, si recò assieme col nipote Galetto Alessandro nello Studio del suddetto notaio e di concerto lo sorpresero nella sua buona fede, facendo figurare un esborso di Lire 90.000 che il Galetto Alessandro enumerò davanti a lui e che il medesimo notaio passò al Galetto Plinio. Vero che invece queste Lire 90.000 erano state semplicemente mostrate al Notaio Betteloni, mentre in effetti era stato lo stesso Galetto Plinio a fornire al nipote e compare Galetto Alessandro, perchè servissero per questa messa in scena.-

Vero che infatti le L.90.000 erano state qualche istante prima dell'entrata nello Studio del notaio momentaneamente date al Galetto Plinio da un amico, egli, come si disse, le aveva passate al nipote Galetto Alessandro, questi appena uscito dallo Studio Betteloni le aveva ridate al Galetto Plinio e costui le aveva immediatamente restituite all'amico".-

Nella causa intervenne la signora Maria Verbellini creditrice di oltre L.140.000, la quale con comparsa conclusionale istruttoria 31-12-1934 ripropose le stesse conclusioni.-

Il Tribunale edite con sentenza 26-27 febr. 1935  
ammise le dedotte prove ritenendole "pertinenti ed  
"influenti e quindi senz'altro ammissibili come di-  
"rette a dimostrare la simulazione fraudolenta del-  
"l'atto di mutuo che a torto i Galetto vorrebbero  
"fosse di impedimento all'ammissibilità di esse".

Il Galetto Plinio contestava l'esistenza del credi-  
to di Favalli affermando di aver pagato il corri-  
spondente suo debito. La sentenza in parola ammise  
anche certe prove testimoniali dedotte dal Galetto  
Plinio e dirette a comprovare la protesa liberazio-  
ne. Espletate le prove suddette e riassuntasi la  
causa, questa venne decisa con la sentenza 27 giugno  
2 luglio 1936 del Tribunale di Verona che ritenne  
carente d'azione il Favalli, negandogli la qualità  
di creditore.-

La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza impu-  
gnata riconobbe invece che il Favalli era credito-  
re, ma respinse la impugnativa del mutuo per simu-  
lazione fraudolenta.-

E' di tale sentenza che si chiede l'annullamento  
per questo

= UNICO MEZZO =

Falsa intelligenza e violazione degli art. 1235, 1948  
1538-1448-~~1535~~  
e 1949 del codice civile. Violazione degli art. 360

361, c.p.c. per mancata ed errata motivazione articolo 517 c.p.c.-

La Corte di merito afferma che il 20 dicembre 1950 venne stipulato un mutuo con garanzia ipotecaria, ma fra il mutuatario sig. Plinio Galetto e il mutuante Alessandro Galetto si simulò l'operazione di mutuo, con denaro fornito momentaneamente da complacente persona al solo ed "unico fine di far apparire l'ipoteca stessa come contestuale ad un mutuo, e renderlo così inattaccabile anche in caso di fallimento".-

Stabilito, con queste chiare parole della sentenza impugnata, che vi fu un proposito fraudolento nel mutuante e nel mutuatario per creare ad arte una causa di prelazione a favore del preteso credito di Alessandro Galetto (nipote del Plinio) e con danno degli altri creditori; e stabilito pure che il sig. Favalli è creditore del Galetto Plinio e come tale "ha interesse a domandare l'annullamento del mutuo 20 dicembre 1950 e della ipoteca che lo garantisce" ci si dovrebbe attendere che la sentenza concluda con l'annullamento dell'atto concluso in frode degli altri creditori; i quali hanno pari diritti su tutti i beni mobili e immobili, presenti e futuri del debitore (art. 1948 cod. civ.)

Invece con grande sorpresa, la sentenza dopo aver

descritto lo "stratagemma" con cui si è messo in essere il mutuo e l'ipoteca, ragiona in diritte così:  
"E' noto che quando si ha non una simulazione assoluta, per la quale il contratto nulla ha di reale, ma una simulazione relativa, quando cioè un vincolo giuridico le parti vollero effettivamente costituire o regolare o sciogliere fra loro, sebbene diverso da quello manifestato, allora l'atto un valore ha e precisamente il valore che la legge attribuisce al contratto realmente voluto ma non palesato.  
"Per la libertà delle convenzioni, infatti è lecito fare in modo indirette ciò che si potrebbe fare direttamente. Così nella specie, se la vera volontà delle parti fu quella di costituire una ipoteca a garanzia di un credito vero preesistente, l'atto deve rimanere valido e conservare la sua efficacia appunto come costitutivo di ipoteca. La concessione di ipoteca per un debito reale preesistente non è contro la legge, e fra vari creditori, quello che riesca ad ottenerla anteriormente agli altri, ha sui beni del comune debitore una causa di prelazione che deve essere rispettata, a meno che una particolare disposizione di legge non disponga diversamente, come per alcune ipotesi, accade in caso di fallimento".-

Poste queste premesse di diritto, la Corte di merito è condotta ad indagare se, nel caso, c'era veramente un debito preesistente del Plinio Galetto verso il suo nipote Alessandro Galetto, a cui favore, mediante la simulazione di un mutuo, veniva concessa ipoteca per ben 90mila lire. Anche qui le indagini sono state poco fortunate. Infatti la sentenza stabilisce che poteva esserci un debito di Plinio verso Alessandro Galetto, ma per un importo ben minore delle 90.000 lire.-

C'era però un debito di Plinio verso il padre di Alessandro Galetto e allora la Corte di merito ha creduto di.....aggiustare tutto in famiglia !

Ecco la soluzione escogitata:

"L'atto è da ritenersi valido anche se una parte, magari la maggior del debito, il Plinio Galetto avesse verso il padre di Alessandro, giacchè nulla di illecito può riscontrarsi nella cessione verbale del proprio credito che il padre avesse fatta al figlio e nella pretesa che conseguentemente l'ipoteca fosse costituita a favore di quest'ultimo".

Da questo ragionamento della Corte di merito si deduce:

1°) È lecito che un debitore sottragga la maggior parte dei suoi beni ai suoi creditori favorendone

uno il quale non ha, di fronte agli altri, nessun titolo di preferenza come potrebbe essere un credito liquido già scaduto di fronte agli altri nè liquidi nè scaduti.

2°) E' lecito che per creare a favore di quest'unico creditore e in danno di tutti gli altri, una causa di prelazione, si simuli un mutuo ipotecario del quale ogni elemento essenziale è simulato.

3°) E' lecito che per trovare a posteriori una causa di questo mutuo si ricorra ad un credito non del simulato mutuante, ma del padre del mutuante, supponendo per pura comodità, che detto padre abbia ceduto con cessione verbale il suo credito al figlio.

Basta elencare questi veramente singolari principi e raffrontarli a quelli che sono gli insegnamenti più sicuri di questa Ecc.ma Corte, per avvertire la irrimediabile caducità della impugnata sentenza.

Ricorderemo senza troppo indugiare che questa Ecc.

Corte ha ritenuto che "a costituire la frode per  
"l'ammissibilità della revocatoria basta che il de-  
"bitore, sapendo tale sua qualità, abbia conoscenza  
"del danno derivante dall'atto compiuto, cioè della  
"propria insolvibilità, come diretta conseguenza del-  
"l'atto medesimo". (Sett. Cass. 1932 n. 573)

Ora l'impugnata sentenza afferma che "lo stratagem-

ca" del simulato mutuo venne posto in essere "all'unico scopo di rendere l'ipoteca inattaccabile anche in caso di fallimento". Con che si verifica l'ipotesi posta dalla Suprema Corte per l'accertamento della frode e per l'ammissibilità della revocatoria. Ma c'è di più. Questa Corte ha di recente sentenziato che anche la costituzione di una garanzia ipotecaria o pignoratizia ed in qualsiasi forma non contestuale alla creazione del debito, posta in essere al fine di far preferire un credito ad altri, è revocabile con l'azione pauliana, quando sia il risultato di un fraudolento accordo fra debitore e creditore al fine di creare a costui una posizione di favore.-

"Bene è possibile la impugnativa con l'azione pauliana della costituzione della ipoteca e garanzia di un credito già sorto come chirografario, dimostrando il concorso degli estremi all'uopo richiesti, cioè del danno e dell'accordo fraudolento tra creditore e debitore, che veniva a disporre dell'intero suo patrimonio, pur conoscendo l'esistenza di altre sue passività e la impossibilità in cui veniva a porsi di soddisfarle mentre il creditore veniva a salvare se stesso e a rendere impossibile agli altri creditori l'esercizio del diritto generale di garanzia sui

beni del debitore". (Sent. 22-3-1935, Ilari c. Peravoli  
est. Pagano, Sett. 1935 col. 718 n. 1056)

"Bene può essere esercitata l'azione pauliana per  
la revoca di iscrizione <sup>ipotecaria</sup> concessa dal debitore ad  
un creditore fra i molti, a garanzia di un debito  
non scaduto, senza che sia in pari tempo impugnata  
l'esistenza del credito per il quale venne concessa,  
perchè se la nullità della obbligazione principale,  
a garanzia della quale è costituita l'ipoteca, de-  
termina la nullità della ipoteca stessa, non è però  
vera la proposizione contraria". (Sent. 4-4-1935  
est. Costamagna, Remo c/Concolino, Sett. 1935 col. 813  
n. 1254)

"È ammissibile l'azione revocatoria diretta contro  
l'atto costitutivo d'ipoteca concessa in garanzia  
di un credito preesistente, ancorchè non si impugni  
il credito relativo come chirografario". (Sett. 7-  
6-1935 est. Saccone, Proto c/Misiani, Sett. 1935 col.  
1146 n. 2182)

Ma nel caso in esame, a rendere più grave la decisio-  
ne della Corte di merito, sta il fatto che il credi-  
to di Alessandro Galotto, per il quale si è simulato  
il mutuo e costituita l'ipoteca, non è un credito  
reale e certo e tanto meno chirografario, ma è un  
credito che per la maggior parte (adoperando le pa-

rele della sentenza) non è mai esistito al nome di Alessandro Galetto. Per arrivare a porre sul fondo un'ipoteca di L.90.000, di gran lunga superiore al valore del fondo stesso, cioè per giungere a sopprimere ogni — attività immobiliare di Plinio Galetto in frode agli altri creditori, si è dovuto supporre che Plinio Galetto avesse non soltanto un piccolo debito verso Alessandro Galetto, ma un grosso debito verso il padre di quest'ultimo, e che lo stesso con cessione verbale avesse ceduto il suo credito al figliolo, il quale così poteva.....simulare un mutuo di L.90.000 e ottenere l'iscrizione ipotecaria per questa somma.-

Ora questa improvvisa cessione di un credito che passa dal padre al figlio, andava esaminata attentamente dalla Corte di merito. Poichè da questa pretesa cessione doveva derivare, secondo la sentenza, la causa lecita che rendeva valide l'atto simulato, era di tutta evidenza che l'indagine, dovesse essere su questo punto accurata e profonda. Invece nessuna parola spiega la natura dell'atto giuridico per cui Alessandro Galetto potrebbe legittimamente ritenersi creditore di ben 90.000 mila lire, e la sentenza si limita a dire che "nulla di illecito" è nella cessione di un credito che il padre faccia al figlio !

Delle due l'una : o il padre di Alessandro Galetto con la sua pretesa cessione verbale, ha venduto al figlio un credito suo verso il Plinio Galetto, o ha fatto donazione del suo credito al figlio.

O vendita o donazione.

Ma nella pretesa cessione verbale non si riscontrano affatto i caratteri e gli elementi della vendita.

Non c'è una cosa certa (l'entità del credito è riferito in misura diversa dai vari testi) non c'è un prezzo stabilito, non c'è un consenso delle parti.

Nulla indica che cedendo anche verbalmente il suo credito, il padre l'abbia venduto al figlio per un prezzo convenuto. E nemmeno può parlarsi di donazione che è negata dallo stesso Galetto Alessandro che affermò di avere figurato per proprio padre.-

Questi brevi cenni sull'incossistenza della pretesa "cessione verbale" saranno indubbiamente sufficienti alla Ecc.ma Corte per rilevare l'insanabile errore della Corte di merito. La quale affermando nella sua sentenza che "nulla d'illecito si può riscontrare nella cessione verbale del proprio credito

"che il padre avesse fatta al figlio e nella pretesa che conseguentemente la ipoteca fosse costituita a favore di quest'ultimo", non ha riflettuto alla gravità delle conseguenze che -nel caso in que-

stione - deriva da simili principii, che in via generale, e quando non ricorrano le circostanze del caso, si possono ammettere.

Qui siamo e bisogna ricordarlo - di fronte ad un mutuo simulato, e simulato per creare coscientemente una causa di prelazione ad un creditore, in frode e in danno degli altri creditori. Ora poichè il falso mutuo si sorregga e possa diventar valido si escogita l'esistenza di un credito preesistente del simulato mutuante, verso il simulato mutuatario. Ma poichè se anche il credito c'è, esso è di piccola mole in confronto dell'importo dell'atto simulato, si ricorre ad un terzo - il padre del mutuante - il quale figura di cedere verbalmente un suo antico credito perchè - aggiunto a quello del figlio - possa giustificare l'importo dell'ipoteca che si concede però al solo nome del figlio.

E qui è evidente la nuova frode ai creditori.

Il padre cede al figlio verbalmente il suo credito, ma non vuole che appaia traccia di questa pretesa cessione. Così che quando i creditori avanseranno le loro legittime pretese sui beni del debitore, non solo si troveranno di fronte ad una ipoteca di 90 mila lire concessa con lo "stratagemma" del finto mutuo, ma si troveranno a concorrere anche col

padre.....compiacente di Alessandro Galetto, il quale potrà sempre insinuare il suo credito perchè da nessun atto esse risulta ceduto al figlio e quindi già garantito dalla oramai famosa ipoteca.

Lo stratagemma (usiamo ancora questa parola dell'impugnata sentenza perchè ci pare che definisca tutta la causa) non ha più due protagonisti; ne ha tre: il simulato mutuario, il simulato mutuante e il padre del simulato mutuante cedente.

Le simulazioni si moltiplicano e le violazioni delle norme di legge diventano così gravi che non abbiamo alcun dubbio che l'Ecc.ma Corte voglia mettere nel nulla un atto che non è nè vivo nè vitale.-

= PER TALE MOTIVO =

si chiede l'annullamento e la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia in epigrafe precisata con ogni conseguenza di ragione e di legge.-

Verona c. Roma 28 giugno 1937 XV°

#### ELENCO ATTI E DOCUMENTI

che si depositano in Cancelleria a sensi di legge:

1°) Bolletta di deposito del seguente testuale tenore: "N. 6360 della Matrice Mod. 72-A Amministrazione

Civile

Favali: Galotti

---

9 me

el.

represso  
costituito

2<sup>o</sup> Lessore

9 marzo

---

2<sup>o</sup> causa id.

Ruggiero ri  
Settore pres -

Studio

dell'Avv. Carlo Rinaldi

Verona, 6 dicembre 1937

Via Quintana Scilla, 4

Ecc.mo Sig. Avvocato

PAVALLI & PERBELLINI = GALETTO

La buona notizia di cui la mia precedente relativa alla causa in oggetto, mi fu riferita dal Sig. Nascimbeni Luigi marito della Signora Perbellini, come avuta da Lei.

In concreto non si tratta di fatti positivi perchè la causa non fu ancora discussa, ma di buone speranze.

La causa pendente davanti a questo Tribunale fu rinviata al dieci febbraio p.v. Veda Lei pertanto se torni il conto di presentare una domanda di discussione d'urgenza o se invece sia probabile che la causa davanti la Corte venga discussa prima di tale data.

Ho in mente che non convenga infastidire la Cassazione con domande di urgenza.

Comunque mi rimetto a Lei e farò quanto Lei si compiacerà di suggerirmi.-

Con tutto ossequio

Dev.mo

*Carlo Rinaldi*

Roma, 14 dicem. 97

Egregio avv. Pinalob;

Non le posso aprire  
in quale data sarà sempre il ricorso  
favale contro Gallo. Credo che  
nel febbraio dovrebbe essere fissata  
la dimissione, tale che reputo  
anch'io non convenga presentare  
istanza per la dimissione di  
urgenza.

Io non so da chi il sig. Nascimbene  
abbia avuta la buona notizia, che  
il Nascimbene le ha riferita come  
venuta da me. Forse avendo io  
detto ad amici di Ostia che  
intervevo ben fondato il ricorso,  
si è scambiato il mio apprezzamento

come una certezza di vittoria. Non  
grasso la voce come un buon  
augurio!

con i migliori saluti

---

Avv. Carlo Rinaldi  
Via Quintino Sella, 4

Perugia

Studio  
dell' Avv. Carlo Rinaldi

1958  
27

Verona, 31 gennaio 1938 XVI<sup>o</sup>  
Via Quintino Sella, 4

Ecc.mo Sig. Avvocato

FAVALLI-PERBELLINI o/ GALETTO

La causa davanti al Tribunale verrà chiamata il giorno 10 febbraio ed io domanderò nuovamente che venga rinviata. Però avrei bisogno di sapere se è stata fissata l'udienza della causa di cassazione per poter dire al Sig. Presidente una ragione di più che giustifichi l'opportunità del rinvio.

In attesa e con distinto ossequio

Dev.mo



2<sup>a</sup> Leg.  
31/1/38  
Ruggiero Rel.

TELEFONI } VERONA } Abitazione 2278  
          }       } Studio 1383  
          } LEGNAGO } Abitazione e Studio 307

Egregio Adv. Pinaldi,

Il ricorso Favelli  
Perbellini contro Galletto è  
fissato alla 2<sup>a</sup> Sezione Civile  
per l'udienza del 9 marzo.  
Relatore sarà il cum. Giovanni  
Ruggero.

Con ossequi

Roma, 3 febbraio 38

GAETANO NASCIMBENI

- ALIMENTARI -

SANGUINETTO (VERONA)

11 4 Marzo 1938

C. P. E. 1379

Becelona.

1  
A unedi scorso ho saputo dal mio avv. Sig. Pinal  
di che mercoledì 9 corrente c'è la discussione  
in Cassazione della mia causa contro i  
Sigg. Guetto e che il Sig. Saccardo coll'avv. Pinal  
di ha assunto l'impegno della discussione stessa.  
Le raccomando perciò caldamente il mio  
patrocinio, in modo che la causa fosse  
risultare a mio favore, perché altrimenti  
sarebbe la completa mia rovina.  
Non dubito del suo valore e della sua attenzio-  
ne, e perciò vivo tranquillo.  
con tutta stima

Perbellini Maria maritata Nascimbeni



*All' mo Signor*

*Avv. Stanoe Bonomi*

*Piazza della Libertà - 4 -*

*Roma*

1911  
11 23 11

1911  
11 23 11



LOTTERIA  
AUTOMOBILISTICA  
DI TRIPOLI



Mod. 20 - Telegr. 1932-XVI

# A ROMA SCENDETE ALL' HOTEL REGINA VIA VENETO

Dirimpetto alla Confederazione degli Agricoltori e vicinissimo al Ministero Cultura Popolare e Corporazioni  
**BUONI ALBERGO CATEGORIA "A"**

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia

Riceruto il 14 193 00 Pel circuito N. 1720

Ricevente

INDICAZIONI DI URGENZA



VIA E INDICAZIONI  
EVENTUALI D'UFFICIO

6r  
KBL 2.00 4r  
SIO

LA MARCA CHE  
AUTENTICA LA  
VOSTRA ELEGANZA



QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ora e minuti	
	RM FR VERONA		59000	14	10	1645	

RM FR VERONA 59000 14 10 1645

OMAR

1720

PREGO TELEGRAFARE ESITO - PERBELLINI SANGUINETTO -

*Perbellini Maria Sanguinetto*  
*86 Partitippo Corte respinto ricorso Bonomi*

Non disprezzate la fortuna  
 Acquistate un biglietto della  
**LOTTERIA DI MERANO**  
 Diventerete milionari!



**LINEE ITALIANE PER TUTTO IL MONDO**  
**ITALIA**  
**LLOYD TRIESTINO**  
**DRIATICA**

NAZIONALE PER LA PROPAGANDA  
 Via degli Armi, 40  
 Per questo pubblicità rivolgersi a

Graf. 609 - 1932 - XV - Roma - Valmorco, Firenze - Copia 5.000.000 (111) - 1.500.000



TELEGRAMMA

*102*  
N. 102 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore *1*

*Nella 4 durata al fattorino per l'incasso. Il lettore risente una  
riservata a stampa quando è incaricata di una riscossione.*

- RP 2,00 AVV IVANCE BONOMI PI **1800**

DELLA LIBERTA '4 ROMA



Speriamo in una migliore fortuna  
in altro incontro. —

Colgo l'occasione per rinnovare i miei  
ringraziamenti per l'gentile accoglienza  
fatta mi quando recasi in des. —

Con i più sinceri saluti.

Aut. Bernini

AVV. CARLO RINALDI

LEGNAGO - Piazza Cesare Battisti, 72 - Telef. 30



Eccellente vino liquor  
Boutique France Bronni  
Piazza della  
Libertà - 41  
Roma



LOTTERIA  
AUTOMOBILISTICA  
DI TRIPOLI

9 marzo 1938

Levga -	£ 10
Dir. di chiamata	10
Manc' usura per l'esito	10
	<hr/>
	30

(Verona)

Sonyuinetto li 24 Marzo 1938

Scuola

La prego volersi interessare per la Registrazione  
della laurea che abbiamo perduta in Cassazione  
e mandare quanto le spetta.

In attesa, ringrazio e Saluto distintamente.  
Sua devotissima

Perbellini Maria Marcini Beni

GAETANO NASCIMBENI

- ALIMENTARI -

SANGUINETTO (VERONA)

C. P. E. 1279

11 Maggio 1938

. Eccellenza.

Obbi l'occasione di accormi dal Sig. avv. Pinoldi  
il quale mi disse che per quanto riguarda la  
Ristrutturazione della Sentenza è meglio sia fatta  
dalla parte avversaria.

In quanto poi, riguardante le sue Competenze  
mi sono pure l'incarico di pagare che io  
stessa perché l'avv. Pinoldi è autore creditore  
verso di me per la conduzione della causa.  
La prego perciò, di farmi conoscere quanto le  
spetta - e mi rammento essere mi preme  
vede quanto sono stata disfortunata.

Distintamente la Riverisco

Sua Devota

Serbellini Maria Nascimbene

GAETANO NASCIMBENI

- ALIMENTARI -

SANGUINETTO (VERONA)

C. P. E. 1279

Il 26 Maggio 1955

Eccellenza,

Ho ricev. il conto delle competenze che le spettano: in quanto le mando Lire 500 a r/c. Nel suo unico assegno e il resto abbia la bontà di aspettare che appena potrà sarà mio dovere mandarle il resto per il saldo. La prego voler spedire le copie della sentenza per sapere di quanto sono stata condannata a pagare.

Salutandola distintamente  
suo dev. Maria Perbelli Nesimbrini

Contiene un  
assegno per  
L. 500

Le. spese sono  
L. 180

Roma, 19 maggio '78

Egregia sig<sup>na</sup> Maria Ferbellini Nascimbeni,

Rispondo alla sua  
del 7 maggio.

Ho dovuto <sup>ieri</sup> registrare la sentenza  
giacché, nel tempo prescritto,  
gli avversari non l'hanno  
registrata, e in tal caso  
l'onere spetta al ricorrente.

Per le mie competenze  
desidero ~~contenerle~~ <sup>contenerle</sup>, se non  
il mio desiderio, ~~per~~ <sup>per</sup> ~~in~~  
nei limiti più modesti  
possibili. E quindi le  
stabilisco in lire ~~cinque~~ <sup>cinque</sup> cento.  
Lei mi ha mandato la

mi'a parcella, in cui  
de sono indicate <sup>anche</sup> le  
spese anticipato.

Con i migliori saluti

}

Studio

dell' Avv. Carlo Rinaldi


Verona, 25 aprile 1938 XVI°

Via Quintino Sella, 4

Ecc.mo Sig. Avvocato

E' venuto stamane da me il Sig. Nascimbeni Luigi al quale ho presentata la Sua lettera. Egli mi ha dichiarato che la registrazione può essere fatto dall' avversario e che Le scriverà per ciò che riguarda la Sua specifica. -

Con distinto ossequio



Ricorso in Cassazione  
di Maria Perbellini Mascimbene

---

Per diritti di chiamata £ 10

Per toga £ 10

Per la registrazione della  
sentenza — £ 148. 75

Per copia <sup>duplice della sentenza</sup> ~~libera~~ ~~trilasciata~~  
dalla Cancelleria — £ 12 —

Totale Spese — £ 180. 75

Per Onorari per la  
compilazione del ricorso  
e sua discussione £ 500. —

Totale £ 680 —

*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



2148.15



con multa

Roma, 17 APR. 1938 Anno XVI 19 - Anno -

**CORTE DI CASSAZIONE  
DEL REGNO**

In esecuzione delle disposizioni regolamentari  
partecipo alla S. V. che questa Corte, con sentenza  
pubblicata oggi, ha rigettato il  
ricorso

9/50

**CANCELLERIA**

*[Signature]*

AFFARI CIVILI

**AVVISO**

di pubblicazione di sentenza  
nella causa

*[Signature]* 1249

Baraldi Paolo (Chellum) spiro  
Galitto Alessandro  
Galitto Pirino

La invito ad effettuare, entro venti giorni da  
oggi, il pagamento della tassa di registro e di quella  
speciale di bollo, direttamente all'Ufficio del Regi-  
stro atti giudiziari di Roma, e di curare, dopo  
aver adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla Can-  
celleria degli atti di causa e la liquidazione del de-  
posito della carta bollata per la redazione della sen-  
tenza.

Ill.mo  
Sig. Avv.

*[Signature]*

(Arnoldi) Arnau

Budolesi Arrigo

Stamperia Reale di Roma  
(335-9)

**IL CANCELLIERE**

*[Signature]*

Boone



Assegno L. \_\_\_\_\_ N. 3581

Mittente \_\_\_\_\_

Destinatario \_\_\_\_\_

Destinazione \_\_\_\_\_

Assa L. \_\_\_\_\_ Espresso L. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**È vietato includere valori nelle raccomandate  
L'Amministrazione non ne risponde.**

Roma, 28 maggio 18

Egregio avv. Pinaldi,

Le mando copia  
in carta libera della sentenza che  
rigetta il ricorso di Favalli Paolo  
e Terbellini Maria contro Galletti  
Alessandro e Plinio.

Come vedrà l'argomentazione  
della Corte è assai scarsa e  
divota ma superficialità  
estrema. Che il nostro ricorso  
fosse fondato lo dimostra  
il fatto che il ~~Prof.~~ Sostituto  
Prowatore Generale aveva in  
udienza concluso per l'accogli-  
mento del ricorso.

Per sua norma, averdanni

la sig. Maria Terbellini  
richiesta la parcella, ha  
inviato <sup>alla predetta signora</sup> ~~la~~ somma mia  
notata nella quale sono  
segnate £ 180 per spese (ivi  
comprese £ 48 per la regia  
strapiùe della secretaria) e  
£ 500 di onorario, in  
totale £ 680.

~~La somma inviata~~  
Dolente che la vostra  
prima collaborazione non  
si sia conclusa con una  
vittoria, le mando i  
migliori saluti.

Roma, 23 luglio 58

Egregio avv. Carlo Binaldi,

Da parte ~~del~~ <sup>del</sup> ~~parco~~ <sup>del</sup> ~~parco~~  
le mando il fascicolo ~~della~~  
~~causa~~ <sup>di</sup> del ricorso Favalli e  
Perbellini contro Galea, che ho  
ritirato dalla Cassazione.

~~Come le ho~~ <sup>Le</sup> avvertito che  
la signora Perbellini mi ha  
mandato <sup>Maria</sup> già da tempo £ 500  
per il mio onorario. Si è  
invece riservata di mandarmi  
le £ 180 spese da me  
soprattutto per la registrazione  
della sentenza che gli  
avversari non hanno regi-  
strata lasciandone l'onere  
al ricorrente.  
Con i migliori saluti.

PESO (Poids)

1900

grammi  
grammes

196

(2<sup>a</sup> parte)

Valore del Bollo Lire Due e Centesimi 30

POSTALI



Studio  
dell' Avv. Carlo Rinaldi


Verona, 1° agosto 1938 XVI  
Via Quintino Sella, 4

Ecc.mo Sig. Avvocato

Di ritorno allo Studio trovo il volume degli atti e documenti  
nella causa Favalli - Galetto.-

Nel mentre gliene accuso ricevuta Le significo che ho scritto  
alla Signora Perbellini indicandole il contenuto della di Lei let-  
tera e sollecitandola a provvedere.-

Con distinto ossequio

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, followed by a diagonal line extending downwards and to the right.

AVV. CARLO RINALDI

VERONA - Via Quintino Sella, 4



Sig. Ecc.mo Sig. Avv. Ivanoe Bonomi

~~Piazza della Libertà, 4~~

*Castone del Garda*

*(Verona)*

~~ROMA~~



LA LOTTERIA DI MERANO  
VI FARÀ MILIONARI



Sanguinetto di 8 Agosto 1938

— Eccellenza

Le spedisco unito a questa lettera un assegno B.  
di Lire 180.00 - resto che le debbo per il  
saldo spese incontrate per patrocinare la  
mia causa in Cassazione.  
Salutandola e ringraziandola

Sua devotissima

Marie Perbellini Meninetti

Ricevute L. 180  
a saldo  
Risposta l'11 agosto  
1938  
La Cassone

*Copia per lo Studio*

R.ECC.MA CORTE d'APPELLO DI VENEZIA

= COMPARSA CONCLUSIONALE =

per

FAVALLI PAOLO fu Eugenio - nonché per - PERBELLINI

MARIA in Nascimbeni, entrambi di Sanguinetto, col  
patrocinio dell'Avv. Carlo Rinaldi

contro

GALETTO PLENIO fu Alessandro (Avv. G. Caldera)

nonchè contro

GALETTO ALESSANDRO fu Giulio (Avv. P. Simeoni)

= In punto = Impugnativa di mutuo per simulazione  
in appello dalla sentenza 27 giugno-2 luglio 1936  
del Tribunale C.P. di Verona.-

= CONCLUSIONI =

per l'attore Favalli e per la convenuta intervenuta  
Perbellini : Piacca a questa Ecc.ma Corte, disat-  
ta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in  
riforma dell'appellata sentenza, così

GIUDICARE

Dichiararsi inesistente e perciò nullo per simulazio-  
ne l'atto di mutuo ipotecario 20 dicembre 1930 n.  
1566 Not. Betteloni. Ordinarsi al R. Conservatore delle  
Ipotecche di Verona di sanotare per nullità la sen-  
tenza emananda in margine alla iscrizione ipoteca-  
ria 21-12-1930 n. 596-12163; 724-1891.-

Condannarsi i due convenuti Galetto Plinio e Alessandro in solido tra di loro ai danni e alle spese.-

Dichiararsi inesistente per simulazione e perciò nulla e priva di giuridico effetto la cessione di credito Galetto-Mantovani a Favalli di cui al rogito 29 aprile 1951 n.2359 rep.Notaio Zanolle.

In strette subordin. - Ordinarsi al Galetto Plinio la esibizione in giudizio dell'originale da lui posseduto della carta scritta di suo pugno e carattere e firmata da Favalli Paolo, trascritta a facciata di questa comparca. Ed ammettersi prove per interrogatorio e per testimoni sui capitoli:

- 1°) Vero che il Galetto Plinio allo scopo di sottrarre ai propri creditori il suo credito verso Mantovani Basilio di cui il bando 8 aprile 1951, indasse il Favalli a simulare con lui l'atto di cessione di credito di cui l'atto 29-4-51 del Not.Zanolle.-
- 2°) Vero che a garantirsi contro il cessionario Favalli scrisse di suo pugno e carattere la contraddichiarazione contestualmente alla detta cessione.-
- 3°) Vero che il Favalli, a sua volta, a garanzia della esistenza del suo credito per non dover subire la responsabilità dell'esecuzione, volle avere copia di detta contraddichiarazione che il Galetto di suo pugno e carattere ricopiò e che è quella prodotta in atti.-

4°) Vero che il 22 settembre 1931 il Favalli avallante versò alla Banca per conto Galetto L.2000 in acconto del capitale di L.16.000 più 464.70 per interessi all'8.50% per giorni 125, più L.52 di provvigioni e così in totale L.2496.70 e portò nuovamente alle sconti un unico effetto (quello che è in atti) di L.14000 a firma di Galetto Plinio e di esso Favalli per avalo.-

5°) Vero che la Banca non volle accettare il nuovo effetto perchè pretendesse che la firma di Galetto fosse sostituita con una di suo gradimento e fu perciò che il Favalli sempre nella data 22 settembre 1931, dovette assumere in proprio il debito cambiario procurandosi inoltre la firma dell'avallante Sig. Martini Antonio di Sanguinetto.-

6°) Vero che in data 26-1-1932 Galetto Plinio consegnò in possesso del Favalli dieci azioni della Banca Cattolica Veronese, mediante girata allo stesso del relativo certificato 14 agosto 1930 n.412 del valente di L.1200 con gli interessi maturati. E inoltre consegnò pure in possesso del Favalli, una saga circolare della quale non potè essere concordato il valore e tutto ciò andava in acconto del credito Favalli di cui è causa.-

7°) Vero che il Galetto Plinio predispose la ricevuta 26-1-1932 scrivendola di suo pugno e carattere

e che non fu firmata dal Favalli per il mandato ac-  
corde sul valore della sega circolare, ricevuta che  
ora si produce e che è del seguente tenore: "Sangui-  
netto 26-1-1932 - Ricevo da Plinio Galetto in accou-  
nto nota contabile Mantovani la somma di L.2702.50  
"(duemilasettecento due e 50) fra quote di comparte-  
cipazione della Banca Cattolica Veronese da lui re-  
golatamente cedutemi, interessi maturati su di queste  
e per una sega circolare pure cedutami". In fede".-

8°) Vero che il Favalli non firmò la ricevuta di cui  
sopra stante il valore esagerato attribuito dal Ga-  
letto alla sega circolare suddetta, e il Galetto perciò  
non si prestò a volterare al nome del Favalli le  
cedote azionari di cui il certificato in atti della  
Banca Cattolica, dell'attuale valore di L.1150, per  
cui la Banca si rifiutò come esente dalla lettera  
4-1-1937 di pagare le L.1150 importo delle dotte  
azioni.-

= F A T T O =

Il Favalli conobbe il Galetto Plinio nel 1930 in oc-  
casione di una fornitura di materiale da costruzione  
per la quale al 24 nov. 1930 era suo creditore di Li-  
re 2359.75.- Durante questo rapporto il Galetto avvi-  
cinò il Favalli e sapendolo danaroso, lo circondò in  
modo da indurlo a prestargli la firma di avallo su

una cambiale di L.21.000. L'origine di tale cambiale a quanto scrive nella sua conclusionale di 1° grado il Galetto stesso, sarebbe la seguente: "Nel febbraio del 1930 Galetto Plinio, a saldo di un suo credito riceveva da Mantovani Basilio di Coreggio-  
li, una cambiale per L.21mila a quattro mesi. La cambiale alla scadenza non venne ritirata da Mantovani e pertanto dopo averla girata alla Banca Cattolica V. Filiale di Sanguinetto, venne protestata. Per procedere contro il debitore bisognava ritirare e pagare alla Banca Cattolica la cambiale scaduta. A tale scopo Galetto Plinio chiese ed ottenne un prestito cambiarie dalla stessa Banca per L.19mila, completando X le L.21mila col versamento in contanti di L.2000. Lo sconto dell'effetto per L.19.000 venne conseguito aggiungendo alle firme di Galetto Plinio quella per avallo di Favalli Paolo".

(Dalla concl. avverso  
pag. 3 fasc. I-atto)

Mercò detto avallo esse Galetto riuscì facilmente ad ottenere lo sconto presso la Banca Cattolica di Sanguinetto. Il detto cambiarie successivamente decorato e ridotto a L.16.000 venne nel 26 dicembre 1930, nuovamente rinnovato alla Banca mediante il rilascio dei due effetti di L.8000 ciascuno a 4 mesi firmati da Galetto Plinio e da Favalli Paolo per avallo.- Venuti a scadenza il 26 aprile 1931 il Ge-

lette domandò un'altra rinnovazione e a 22 settembre 1932 all'uopo presentò alla Banca la cambiale di L. 14.000 con la sua firma e con quella di avallo del Favalli. In tale occasione il Favalli versò alla Banca per conto Galetto L.2000 in acconto del capitale di L.16.000, più L.464.70 di interessi calcolati al 1°8.50% per giorni 123, più L.32 di provvigioni, ma la Banca non volle più la sua firma, perchè era talmente screditato, che gli Istituti di Credito non volevano più rapporti con lui.

Già fin dal 24 giugno 1931 la Banca aveva provveduto all'ingiunzione contro i due firmitari e il Favalli aveva anche dovuto pagare le spese inerenti, al fine che l'esecuzione fosse tenuta sospesa. Il Galetto che ormai aveva irretito il Favalli, gli chiese un altro non meno grande favore e cioè quello di prestargli il nome in una esecuzione immobiliare iniziata il 30 giugno 1930 contro tale Mantovani Basilio. All'uopo con atto 29 aprile 1931, il Galetto finse di cedere il detto suo credito al Favalli. Per effetto della detta cessione, quest'ultimo dovette prestarsi a condurre a termine l'esecuzione. Nell'atto in parola era convenuto che il cedente pagasse le spese notarili, ma il Galetto COME AL SOLITO, non pagò nulla tanto che il Notaio Anollo intimò il pagamento al Favalli,

(Doc.12)

(Doc.7)

avvalendosi del diritto di solidarietà che egli vantava contro gli stipulanti, e alla fine il Favalli (come da ricevuta) fu costretto a pagare L.350.- (Doc.22-23-24)

Il Galetto Plinio sempre più oberato di debiti, dovette ricorrere a tutti i ripieghi e servirsi di ogni espediente per tenere a bada i creditori che ad uno ad uno gli subastarono tutti gli immobili. Ultima la casa situata in Piazza a Sauginetto Sez.Un.Vog.III M.N.98.- Il Favalli che era creditore per aver pagato (dopo il 29 aprile 1931) le due cambiali di Lire 16.000, più interessi e spese di ingiunzione, spese notarili ed era inoltre in credito di L.2359.73 per le forniture di cui sopra è detto, con la citazione 21-1 1934, impugnò per simulazione la detta ipoteca e il mutuo suddetto.-

Nel giudizio intervenne Perbellini Maria creditrice di L.140.000.- Il Tribunale di Verona con la sentenza 27-2-1935 ammise i capitoli di testimoniala e interrogatorio dedotti dal Favalli e Perbellini per stabilire la simulazione, ed anche quelli del Galetto il quale voleva stabilire che il Favalli al 29 aprile 1931 (data dell'atto di cessione del suo credito litigioso verso Mantovani) era creditore verso il Galetto delle L.20000 di cui parla l'atto di cessione e che in conseguenza dell'atto stesso, ogni debito

del Galetto verso il Favalli sarebbe stato estinto, tanto che quest'ultimo non avrebbe più azione per l'impugnativa di cui è causa.--

Assunte le prove, la causa venne decisa con la sentenza impugnata, la quale respinse le domande del Favalli e quelle della Perbellini, costringendo costoro al presente appello per i seguenti motivi di

= D I R I T T O =

Le fortuite coincidenze esposte in fatto di cui maliziosamente trasse partito il Galetto Plinio, fecero credere al Tribunale che il debito di costui verso il Favalli, sussistesse "ANTECEDENTEMENTE" alla cessione di credito 29 aprile 1931 e rimanesse da questa estinto. Ma a guardar meglio i fatti, ci si accorge che questa non è la realtà. Vi sono in atti, la contraddichiarazione 29-4-1931; la cambiale 22 settembre 1931 B.P.L. 14.000 firmata dal Galetto Plinio, il quale la consegnò poi al Favalli che a sua volta la firmò per avallo; la ricevuta predisposta e scritta di pugno e carattere del Galetto e che porta la data 26-1-1932, che tolgono ogni dubbio in proposito.--

Invero essendo scadute le due cambiali di L.8000 ciascuna, il Galetto si preoccupò della loro decurtazione e rinnovazione. La Banca creditrice si era provveduta contro il Galetto ed il Favalli col ricorso

(Doc. 2<sup>1</sup>)

(Doc. 11)

(Doc. 20)

ingiuntivo 15 giugno 1951 n.242 e il Favalli come risulta dalla ricevuta in atti, aveva pagato la spesa. (Doc.7-8)

L'atto di cessione 29 aprile 1951 non aveva a che vedere con questo rapporto di avallo nè con il debito che il Galetto aveva verso il Favalli per somministrazioni di materiale da costruzione. Ciò risulta lampante e chiaro dalla controdichiarazione del Favalli, rilasciata contestualmente alla cessione stessa. (Doc.2)

Da tale scrittura emerge il fatto seguente:

Per evitare che il credito verso Montevani Basilio cadesse nelle mani dei suoi creditori, il Galetto, pregò il Favalli di aderire all'atto di cessione, ma, a sua salvaguardia, pretese che il cessionario gli rilasciasse una controdichiarazione. Il Favalli volle copia del documento da lui firmato e il Galetto Plinio glielo ricopiò di suo pugno e carattere. La es (Doc.2)

so è posto anzitutto nella massima evidenza che nella data 29 aprile 1951 il Favalli non era creditore di L.16.000 verso il Galetto Plinio per le due cambiali in atti, ma era soltanto esposto con firma di avallo sulle cambiali stesse. Era bensì debitore a quell'epoca di L.2356.70 per l'acquisto materiali da costruzione. La dichiarazione pone in rilievo un altro fatto e cioè che l'atto di cessione di credito non era che una parvenza.

Crediamo opportuno trascrivere detta carta e ripetere che il Galetto Plinio non l'ha mai disconosciuta.-

La detta carta è scritta di suo pugno e carattere, come si può verificare mettendola a confronto con le

(Doc.9-10) altre due dichiarazioni in atti 20-5-1931 e 27-6-1930 scritte e firmate dal Galetto.- Il documento non di-

sconosciuta, proveniente anzi dal Galetto, scritta di suo pugno e carattere, è di capitale importanza, come

si può arguire dal suo contenuto: "Sanguinette li -

"Dichiaro io sottoscritto Cavalli Paolo che la ces-

"sione di credito in data 29 aprile 1931 not. Zanollo

"e per le L.21000 (ventionmila) fattasi dall'amico

"Plinio Galetto (debitore Mantovani Basilio di Co-

"reggiole di Ostiglia) non ha valore sugli effetti

"intrinseci del nostro dare e avere) perchè io stes-

"so da Plinio Galetto non deve avere nessuna quota

"al riguardo, soltanto sono esposto colla firma mia

"di avallo presso la Banca Cattolica V. su di una

"cambiale accettata dal Galetto, ora ridotta a Lire

"16.000 ed un piccolo conto per materiali da costru-

"zione somministratigli, cose queste che verranno re-

"golate a PARTE. Sia detto ancora che per riscuote-

"tere il detto credito, il Galetto ha già iniziato

"gli atti e che io mi PRESTERO' FINO ALLA FINE, sec-

"pre PER CONTO ED INTERESSE DELLO STESSO CHE NE E'

"IL VERO CREDITORE, perchè sia tenuto sollevato ed  
"indeuno da spesa qualsiasi, obbligandomi a prestar-  
"mi alla cancellazione e restituzione dell'atto sud-  
"detto. In fede f. Favalli Paolo".-

(Doc. 2)

Esiste dunque la privata scrittura sopra ricopiata  
voluta e redatta dal Galetto, firmata dal Favalli.

La detta copia pertanto forma prova della esistenza  
di questo documento, il quale a sua volta fa prova:

a) O DI UNA CONTRODICHIARAZIONE FATTA ALLO SCOPO DI  
IMPERIRE CHE IL FAVALLI POTESSE GIOVARE DELL'ATTO  
DI CESSIONE;

b) O DI UNA STIPULAZIONE CONTENENTE PATTUZIONI  
DIVERSE.-

a)

Come si è detto, il documento in esame contiene la  
confessione voluta ed accettata dal Galetto Plinio,  
che esse Favalli, nella data 29 aprile 1931, non era  
suo creditore che per l'importo relativo alla sommi-  
nistrazione materiali. Contiene inoltre la esplicita  
affermazione che l'atto senollo 29-4-1931, è puramen-  
te apparente e sostanzialmente senza effetto. Trat-  
tasi in una parola di una controdiclarazione che è  
pienamente efficace a sensi dell'art. 1319 C.C. a sta-  
bilire la volontà dei contraenti Favalli e Galetto  
Plinio. Che questa privata carta sia stata concorda-

ta fra le parti e che faccia prova in confronto del Galetto della volontà da costui espressa conforme alla detta scrittura, non è da porsi in dubbio. Infatti la stessa è scritta di pugno e carattere del Galetto Plinio nè questi ha mai disconosciuto tale fatto. Egli ha eccepito bensì che si tratta di un chirografo senza data, ma è facile rilevare che in esso è scritto "cessione di credito 29 aprile 1931 Notajo Lenello" il che stabilisce che una data c'è e che la detta scrittura è POSTERIORE alla ricordata cessione. Egli ha affermato ancora che questa scrittura non può invalidare l'atto di cessione perchè il chirografo è firmato dal solo Savalli.

Ma l'eccezione non ha fondamento giuridico, perchè il documento come è pacifico, proviene da colui contro il quale si invoca, cioè dal Galetto che lo ha RICOPIATO DALL'ORIGINALE IN SUO POSSESSO. E ciò è pacifico perchè esso Galetto non ha disconosciuto la sua scrittura.-

Ora la Cassazione informa che la legge (art. 1347) esige soltanto che lo scritto provenga dalla persona contro la quale viene invocato. (Cass. 28-1 / 30-3 1936 n. 1086). E' poi jus receptus che quegli contro cui si produce l'atto, non ha formalmente negato il proprio carattere, quando si sia limitato a non ri-

(pag. 2 atto 9°  
del fase. I°)

conoscere. Egli "deve fare qualche cosa di più che  
"semplicemente non riconoscere: deve negare formal-  
"mente il carattere. Se non può prescindersi che la  
"legge adoperi espressioni vane, non è possibile con-  
"fondere ciò che essa espressamente separa e dare  
"valore di sinonimi a parole che contrappongono come  
"antitetico e l'una di contenuto maggiormente rigoro-  
"so dell'altra. E' è vero che filologicamente non  
"riconoscere equivalga negare e che quindi dichia-  
"rare l'una o l'altra cosa significhi il medesimo.  
"Chi nega afferma recisamente di non aver vergato  
"lo scritto o la firma. E ciò ha voluto la legge  
"perchè si assuma solennemente la responsabilità del-  
"la grave affermazione e non si agevolino schermar-  
"gie processuali, riparate dal comodo uso di e-  
"spressioni equivoche".- (Cassas. Firenze est. Gianna-  
"tasio 1° luglio 1920- Bissarro e/Biancato - Sinossi  
"fasc. 393 art. 1321 pag. 54).-

Dicesi ex adverso, che questa nostra trovata è "inge-  
"nua concretandosi nella produzione del chirografo  
" (senza data) bastando pensare che il chirografo  
"stesso è firmato dal Favalli e non dal Galetto ! E'  
"intuitivo ed è evidente che se un tale scritto rap-  
"presentasse un negozio giuridico perfetto, dovrebbe  
"essere firmato dal Galetto e detenuto dal Favalli!"

(Fasc. I° n. 9)

Senonchè come si è visto sopra, il chirografo costituisce piena prova dell'esistenza di una convenzione che pur essendo detenuta dal Galetto non è meno valida e perfetta. Anzi tale fatto sta a provare la accettazione del suo contenuto da parte del Galetto; che appunto per essere il suo contenuto a lui favorevole, se la teneva presso di sé. - Sta inoltre a provare la manifestazione della volontà da parte di entrambi i contraenti e l'incontro dei consensi. L'uno aveva bisogno che l'altro contraente gli dichiarasse di non avvalersi della cessione del suo credito verso Mantovani. A sua volta il secondo (Favalli) aveva bisogno che il primo (Galetto) gli desse la prova della sussistenza del proprio credito e perciò pretese lo scritto proveniente dal Galetto, il quale ricopiando il documento in sue mani e consegnandoglielo, gli dava la prova che malgrado l'atto di cessione, il suo credito di L. 2358.70 ancora esisteva, mentre quello delle cambiali di L. 16000 non era ancora nato. -

La sentenza appellata, contro il costante insegnamento della Cassazione, affermò: "Sia pure incidentalmente e senza espressa pronunzia, è stato osservato dalla precedente sentenza di questo Tribunale come una azione di pura simulazione non possa essere svolta nel proprio interesse da chi ha messo in atto

"come parte la stessa simulazione. Non può beneficia-  
"re poi a danno dell'altro l'autore della simulazio-  
"ne invocandola a discriminazione propria contro  
"l'altro partecipe della stessa simulazione".-

Da ciò è facile dedurre che la sentenza interlocuto-  
ria 26-27 febr. 1935 del Tribunale di Verona, non si  
è pronunciata sulla portata di questo documento.

D'altro canto si osserva che il principio enunciato  
dalla sentenza appellata nel punto surricopiato, è  
errato perchè è contrario all'insegnamento predom-  
nante e dell'autorità della Cassazione del Regno che  
costantemente ci ripete la massima contraria seguen-  
te: "La simulazione nei rapporti fra i contraenti  
"può essere dimostrata con tutti i mezzi di prova  
"bastando che siano rispettate le norme circa la li-  
"mitazione della prova testimoniale".- (Settimana  
1931 col. 639, 1992, 1482, nn. 1009, 2693, 3293 e 1932 col;  
44 n. 3727 e 1934 col. 557, 1399, nn. 831, 2837 e 1935  
col. 41, 1423, 682, 1213, 1347, 1128 nn. 3358, 3093, 968,  
2374, 2796, 2127).- Ora è indiscutibile:

1°) Il Galetto nel 29 aprile 1931 NON ERA DEBITORE  
DEL FAVALLI che di sole L. 2358.73 per materiali da  
lui somministrati.

2°) Malgrado ciò egli allo scopo di giustificare  
l'atto di cessione Zanollo, si dichiarò debitore di

L.20.000 e cedette un credito litigioso per tale importo.

3°) Il Galetto pretese però una dichiarazione del Favalli della quale esso Galetto è attualmente in possesso e della quale egli medesimo fece una copia di suo pugno e carattere e la consegnò al Favalli.-

4°) Le due cambiali di L.16.000 complessive vennero successivamente usate dalla Banca Cattolica che in base alle stesse chiese ed ottenne il decreto di ingiunzione del Presidente del Tribunale C.P.di Verona registrato il 24 giugno 1931.-

5°) Il Favalli dovette pagare (perchè il Galetto era insolvente) la specifica relativa a questa ingiunzione alla Banca in L.532 e la relativa ricevuta è della fine giugno 1931.-

(Doc.9°)

6°) Successivamente e cioè in data 22 settembre 1931 il Favalli pagò le dette due cambiali.

7°) In tale occasione il Galetto chiese la RINNOVAZIONE DELLO SCOSTO, ma la Banca glielo rifiutò e il Favalli in tale data fu costretto a pagarne l'importo ricevendo le cambiali da lui firmate per avallo.

L'avversario ammette tutto ciò ma trova una soluzione assai semplicistica e dice: "Sulla deve il Galetto per la specifica Degani, in quanto il Favalli "se si fece intimare gli atti esecutivi per il pagamento delle due cambiali per L.16 mila, egli stesso

"si espose a un tale onere; basti pensare che il Favalli ritirò le due cambiali e le pagò a in data 22 settembre 1931, mentre esse erano scadute fin dal 26 aprile precedente e fin dal 29 aprile 1931 ora stata effettuata la stipulazione del contratto di cessione di credito (vedi dichiarazione della Banca Cattolica)".-

(Dalla conclusione avversaria pag.8 Fasc.1°)

Secondo l'avversario dunque, alla assenza sostanziale dei fatti, dovrebbe anteporsi la apparenza di un atto formale. Ciò non può essere accettato come principio ed è combattuto in linea di fatto dalle susseguite circostanze che non lasciano dubbio in proposito. Né può dirsi, come fa l'appellata sentenza, che dalla dichiarazione 20-2-1931, emerge che il Galetto si è limitato a restituire il deposito per l'asta di L.2500 perchè ivi scrive: "ti ho ceduto legalmente il mio credito verso Mantovani".-

Si osserva che la lettera stessa ha invece definito (come si è detto) questo atto di cessione, una garanzia all'avalle prestato dal Favalli a favore di esso Galetto per cui non si può attribuirle un diverso significato quante sono le sue staccate proposizioni. Né può affermarsi che la simulazione è esclusa dalla lettera in esec. che (a detta della sentenza) darebbe anzi la prova che il Galetto ha

dato alla "cessione" impugnata una garanzia reale !  
Questa, sempre secondo la sentenza, consisterebbe nella possibilità dell'insinuazione del suo credito nella esecuzione contro Mantovani !

Qui la sentenza confonde le cose più semplici.-

Infatti la simulazione dell'atto di cessione può coesistere con la esecuzione che il Favalli in forza dell'atto di cessione e anzi per effetto di esso, ha dovuto compiere contro il Mantovani. Tale esecuzione infatti, non poteva essere proseguita dal Galetto, posto che costui non figurava più creditore del Mantovani.- Si è così confuso l'effetto della simulazione con la "causa simulandi" che ha indotto il Galetto alla cessione del suo credito litigioso. E se d'altra parte la sentenza conviene che la cessione era una garanzia per Favalli, vuol dire che tale cessione non rappresentava il pagamento come diremo in seguito.

Il maggior confusione di idee e di circostanze dimostra la sentenza, quando dice che il Favalli ha proposto azione.....revocatoria. Invece il Favalli (come fin troppo chiaramente emerge dagli atti di causa e dalla lettura dei capitoli dedotti a prova) non si è mai sognato di proporre azione di frode e revocatoria. Egli ha voluto solo provare la causa simulandi dell'atto di cessione che aveva lo scopo, da parte del

Galetto Plinio, di eludere altri suoi creditori e non già il Favalli che, fra altro, in quella data 29 aprile 1951, non era neanche suo creditore. Poteva soltanto diventarlo se il Galetto non avesse pagato le cambiali avallate in suo favore, e costui infatti divenne suo debitore in data 22 settembre 1951, quando non pagò gli effetti scaduti e quando, per conseguenza di questo mancato pagamento, il Favalli dovette pagare le Lire 16.000.-

I concetti che dimostrano una ostilità perfettamente fuori posto, da parte del Tribunale, contro il Favalli sono del tutto gratuiti e fondati su queste errate premesse. Il Favalli d'altro canto nulla avrebbe guadagnato dall'atto di cessione che il Galetto volle simulare, in nessuna ipotesi. Non se l'esecuzione contro Mantovani avesse ottenuto il recupero del credito Galetto, perchè in tale caso il ricavato sarebbe andato ad esso Galetto; non tanto meno nel caso che si è verificato, che cioè l'asta avesse avuto esito negativo.-

A questo punto e soltanto ora in grado di appello vengono fuori fatti del tutto nuovi che da soli potrebbero bastare a scongiurare le malizie del Galetto Plinio e a stabilire la simulazione dell'atto di cessione.- Invero dopo la cessione e se questa fos-

se stata reale il Galetto non sarebbe stato più debitore. Invece in data 26-1-1932, come abbiamo esposto in fatto, il Galetto consegnò al Favalli in acconto del suo debito, passò in proprietà del Favalli mediante l'atto di cessione e trapasso a firma Galetto Plinio e l'accettazione a firma del cessionario, come si legge nell'apposita formula in calce al certificato n.412, la 10 quota in compartecipazione, più una sega circolare. Valutò il tutto L.2702.50, come dalla ricevuta da lui predisposta.-

(Doc.21)

(Doc.20)

Tale fatto nuovo toglie ogni più lontano dubbio sulla portata dell'atto di cessione. Inoltre come risulta dall'atto Zenolle, il Galetto si obbligò di pagare le spese del così detto atto di cessione di credito e infatti leggasi in esso la seguente clausola: "Le spese dell'atto presente e inerenti all'atto medesimo SONO ASSUNTE DAL CEDENTE". Orbene il Galetto non

(Doc.22)

(Doc.23)

(Doc.24)

pagò neanche queste spese e il Favalli dapprima fu sollecitato dal Notaio rogante con la lettera 6-5-934, di poi fu anche citato davanti il Conciliatore, infine dovette pagare L.350, come risulta provato dalla ricevuta del Notaio.-

Se non fosse altro, egli in ogni caso è creditore del Galetto di questa somma e perciò in ogni caso la sua azione sarebbe legittimata.-

= SIMULAZIONE DEL MUTUO 20 DICEMBRE 1930 N. 1566 REP.

MORALO BETTELONI =

Le eccezioni del Galetto Plinio non devono farci dimenticare che l'oggetto della presente causa è l'impugnativa del mutuo suindicato col quale il Galetto Plinio finse di ricevere a prestito da Galetto Alessandro L.90000, concedendo l'ipoteca sugli immobili in detto istromento descritti. Che l'atto sia simulato, lo ha confessato nel suo interrogatorio lo stesso Galetto Plinio e in ogni modo è provato dalla unanime disposizione dei testimoni, come dai verbali in atti. Lo ammette nelle sue compare l'avversario, lo dà per certo la sentenza appellata.-

Unico ostacolo alla impugnativa da parte del Favalli sarebbe dunque la mancanza di qualità creditoria da parte sua. E poiché riteniamo di aver data la prova del contrario, il mutuo deve essere annullato.-

b)

In ogni caso non può dubitarsi che il documento in esame contenga se mai delle pattuizioni diverse da quelle contenute nell'atto di cessione di credito. Il Tribunale non si è fermato che sulla prima indagine ed ha sentenziato essere la cessione non fraudolentemente simulata. Non è si è affatto pronunciato su questa seconda parte, se cioè amessa la validità

tà della cessione, le parti abbiano poi rinunciato al beneficio del cedente di cui all'art. 1545 C.C.-

È infatti cosa non straordinaria, non insolita, che una cessione stipulata senza responsabilità del cedente circa la solvenza del debitore ceduto, si trasformi per via (per accordo delle parti) in una cessione con l'obbligo del cedente per l'insolvenza del ceduto.

La nota carta trascritta del Galetto, si può interpretare come un patto modificativo della cessione nel senso di ridurla ad una cessione pro solvendo, e cioè si può attribuirle questo senso: provi il Favalli (con spese da rimborsarsi dal Galetto) a trarre dal credito Mantovani quanto esso credito può dare; poi si faranno i conti del dare ed avere in relazione anche alle cambiali avallate. Anche la dichiarazione 20 maggio 1931 del Galetto con cui egli asserisce di avere ceduto il suo credito a garanzia, costituisce un'altra dimostrazione che la cessione deve considerarsi fatta "pro solvendo".-

Infatti è lo stesso Galetto che si documenta di avere ceduto il credito Mantovani solo per garantire l'avallo del Favalli. Ciò risulta dalla seguente dichiarazione: "Mantova 20-5-1931 - Caro Paolo Favalli "Ad ogni buon conto ti dichiaro onestamente che le "L.2500 oggi versate al mio nome alla Cancelleria

"del Tribunale di Mantova, la cui ricevuta ora è in  
"tue mani, vennero da te storsate con denaro tuo e  
"ciò basti per assicurarti della sicura rifusione  
"qualunque esito possa avere detta asta, dato che  
"t'ho anche laggiù ceduto il credito a GARABBA  
"della firma d'avallo che tu mi hai prestata presso  
"la Banca Cattolica. In fede F. Galetto Plinio".

(Doc. 10)

Che si trattasse di avallo è pacifico in causa, ma è  
anche documentalmente provato da altra dichiarazione  
del seguente tenore: "Sanguinetto 27-6-1930 - Ad  
"ogni buon fine e per la verità dichiaro che la fir-  
"ma apposta su di una mia cambiale per L. 19.000 e  
"appoggiata alla Banca Cattolica di Sanguinetto dal-  
"l'amico Favalli Paolo per avallo, è semplicemente  
"di favore occorrenza per una sostituzione a quella  
"scaduta di altro mio debitore e per la quale ero il  
"giratario e per soddisfare la Banca stessa che mi  
"ha accordato nuovamente il fido. In fede F. Galetto"  
"Plinio".-

(Doc. 11)

Quello poi che stabilisce in modo irrefutabile che  
il conto era aperto, si è la documentazione nuova ora  
prodotta per la prima volta in appello dalla quale  
risulta che il Galetto dopo l'atto di cessione si  
riconebbe pur sempre debitore dell'intero importo  
da lui dovuto al Favalli, tanto che versò l'accento

di cui la ricevuta scritta di pugno è carattere del  
Galetto.- È infatti *ius receptum* che "dopo la sti-  
"pulatione di un contratto, possono le parti in corso  
"di tempo ritornare su di esso con nuove dichiara-  
"zioni che non sono sempre dichiarazioni di volontà,  
"come vedremo subito, e che hanno lo scopo e il conte-  
"nuto più vari.- Così sopra un contratto ormai per-  
"fatto si può agire con una (o più) dichiarazioni  
"(di volontà) rappresentate da un patto aggiunto, e  
"dirette alla soppressione o in genere, alla MODIFI-  
"CAZIONE di una delle clausole. Si può agire con una  
"(o più) dichiarazioni (di volontà) dirette a INTER-  
"PRETARE una od altra delle dichiarazioni della vo-  
"lontà contrattuale già espresse dalle parti o da una  
"di esse; dichiarazioni interpretative le quali, come  
"è ovvio, traggono la loro ragione d'essere da una di-  
"vergenza o già manifestata, o anche solo ritenuta  
"possibile dall'una o dall'altra parte o da ambedue.  
"Si può agire con una (o più) dichiarazioni (di vo-  
"lontà) dirette a RINVIORIRE il diritto di credito  
"dell'uno o dell'altro contraente attraverso la sti-  
"pulatione di una o più OBBLIGAZIONI ACCESSORIE di  
"garanzia (reali o personali)." (Vedere in proposito  
Monografia del Prof. Aurelio Cianci in Riv. di Dir.  
Process. 1930 da pag. 5 a pag. 62).-

Tutto ciò trova inoltre appoggio nelle testimoniali assunte.- Sulla sussistenza posteriore del debito di Galetto Plinio verso il Favalli alla data della pretesa sessione di credito 29-4-1931, ha deposto il teste Bedoni Zeno, così: "NEL SETTEMBRE 1932 e cioè "in epoca successiva alla sessione di credito Not. "Zanollo, seppi da Galetto Plinio che il Favalli era "suo creditore non già di L.20000, ma bensì di una sostanza inferiore, poichè dalle L.20.000 si dovevano "dedurre gli importi di L.1200 per azioni, L.120 per "interessi maturati sulle predette azioni, L.800 date "in contanti e l'importo di una vega. Aggiunse che "avrebbe pagato quando poteva e mi incaricò di dire "al Favalli che non lo molestasse".-

Che questa deposizione (malgrado i velenosi ed iniqui strali del Galetto) corrisponda a perfetta verità risulta provato luminosamente dai documenti che il povero Favalli si portò soltanto ora e di cui più sopra abbiamo ripetutamente parlato.- Questa deposizione inoltre non fu nè contraddetta nè indebolita dalle testimoniali del Galetto.- La deposizione infatti del teste Avv. Sigattieri di Revere, poggia su premesse CONTRASTANTI CON LA VERITA' DOCUMENTALE. Riferisce infatti il testimone che ebbe incarico di promuovere la vendita dei beni del Mantovani (debitore

D<sup>o</sup>  
alla impugna. di ricezione

non è autografo perche non  
è appeso.

Ammette non per stabilire  
il 29.12.931 il 29.12.931.

di Galetto preteso ceduto al Favalli). Ora è bene osservare che dal bando di vendita, prodotto dall'aver-  
sario, <sup>L'indirizzamento per l'acquisto del Favalli</sup> risulta che Vincenzo porta la data del 21 febbraio 1931, e che l'asta ebbe luogo il 20 maggio 1931.  
In tale data come emerge dalla documentazione, il Favalli non era ancora creditore del Galetto, ma soltanto suo avallante; inoltre risulta dalla dichiarazione stessa retro alle cambiali di L. 8000 ciascuna, che le dette due cambiali furono pagate (e certo dal Favalli) solo il 22 settembre 1931. Non era dunque corrispondente a verità la confessione che al teste avv. Rigattieri, avrebbe fatta il Galetto prima della data dell'asta (20 maggio 1931) di essere debitore di Favalli di L. 16.000 per le due cambiali del Galetto.  
Nò maggior importanza può avere la deposizione del teste Notaio Zanolle, che disse che nel momento della cessione 29-4-1931, il Galetto si dichiarò debitore del Favalli. L'atto Zanolle stesso dà atto di tale circostanza, ma sappiamo che il fatto non era vero.-  
Del resto è la stessa sentenza appellata che mostra di credere che non di una datio in solutum, ma piuttosto di una cessione pro solvendo, si tratta.-  
Infatti la sentenza stessa ci dice che se nella esecuzione contro Mantovani ci fosse stata capienza, il Favalli si sarebbe intascato il suo avere. E il

che il  
matto ha  
in data 30  
luglio  
1930

ENSTO ? le avrebbe dunque dato al Galetto come d'altra parte è fatto certo dalla lettera 20-9-1931 del Galetto, il quale definisce l'atto di sessione, come una garanzia dell'avallo.-

(Doc.10)

= INTERVENTO PERBELLINI =

La Signora Perbellini è nostra cliente da molti anni retro, come risulta dai precorsi giudizi di cui gli atti prodotti in questa causa. Ecco perchè, essendosi appalesata da parte sua l'opportunità d'intervenire nella causa già iniziata dal Favalli, noi abbiamo il suo mandato per patrocinarla.-

La Signora Perbellini è creditrice, come è provato in causa, di ben L.140.000 verso il Galetto; da ciò il suo interesse a far proprie le ragioni esposte dal Favalli per arrivare alla stessa conclusione e cioè all'annullamento del mutuo sopraindicato.-

Il Galetto Plinio, come anche si è detto, ha confessato che l'atto impugnato è veramente simulato. Egli però ha sostenuto di essersi messo d'accordo con la Perbellini per simulare questo mutuo allo scopo di crearle una garanzia ipotecaria; da ciò esso arguisce la mancanza di usione anche della Perbellini.-

A togliere ogni fondamento a tale eccezione veramente temeraria, basterà tener presente che lo stesso Tribunale di Verona, per quanto in altra Sezione, nel-

Ad Antonis =

Spettano in base all'inventario che

è N. D.

la causa Ferbellini c/ Galetto, aveva già in precedenza respinta una tale tesi e che tale sentenza è passata in giudicato. Senonchè la sentenza appellata, fraintende, equivoca, suscita confusioni su confusioni, vuol farci dire quello che mai pensammo di affermare anzi il contrario di quello che è dichiarato nelle nostre conclusioni.- Invochiamo l'attenzione della Sacra Corte e la sua pazienza nell'ascoltare quanto con non poco disappunto, siamo costretti ad esporre per chiarire la matassa che i due maliziosi Galetto sono riusciti ad intricare e nella quale si è impigliata come in una rete, la sentenza appellata.-

Ferbellini Maria ha realmente tolte dal suo patrimonio e mutuate L.100.000.- Essa mai seppe delle simulazioni escogitate dal Galetto in parola. Essa non ha mai saputo di un accordo intervenuto con i Flli Mascimbenei rispettivi suo marito e cognato, in base al quale le dette L.100.000 prendevano un'altra via. E poichè la detta Signora intimò al Galetto il precetto di pagamento, costui fece opposizione affermando quello che dice ora e cioè che il mutuo era stato simulato d'accordo. E poichè ancora la signora Ferbellini ha resistito a tale opposizione, il Galetto lo deferì il giuramento decisorio su una ampia formula contenente circostanze vere e circostanze inventa-

te allo scopo preordinato di impedire che la Perbellini giurasse tutta la formula. Essa infatti, come ebbe a rilevare questa Ecc.ma Corte con sentenza 26/4 4/5/1934, "coerentemente alle sue dichiarazioni contenute nella comparsa, da lei firmata, comunicata nel precedente giudizio di appello, prestò il giuramento in termini negativi, ossia in conformità della formula sugli art. 4 a 9 incluso, e dichiarò di non giurare perchè nulla sapeva su tutti gli altri, 1 a 3 e 10 a 14, vale a dire giurò non essere vero che Plinio Galetto le avesse offerto di costituire ipoteca per lire centomila; che ella avesse accettato l'offerta e si fosse obbligata di ritirare e consegnare al socio Galetto le cambiali in circolazione emesse da lui con avallo del marito e del cognato di lei; che si fossero contenuti interessi sulle centomila lire nella misura stabilita nell'atto di mutuo e si fosse pattuito che gli interessi dovevano essere pagati col reddito del fondo "Corte Brolo" di Costeld'Azzeno; che nel momento della stipolazione del mutuo non fosse in possesso e non potesse disporre della somma di L.100.000 e che avesse concordato col debitore che questi si sarebbe procurato la somma in contanti per poter far constare al Notaio che la somma era stata consegnata. Dichiarò invece di non giu-

"rare, perchè non sapeva nulla in proposito, non esse-  
"re vero che suo marito e suo cognato fossero ancora  
"nell'anno 1950, avallanti di cambiali per il comples-  
"sivo importo di lire centomila, emesse da Galetto Pia-  
"nio, e da Tommaso Pedovani e scontate presso banche  
"al fine di avere il capitale che fu impiegato nelle  
"migliorie del fondo "Corte Brolo" di proprietà comu-  
"ne di Plinio Galetto, Dott. Giulio Masciombeni e Tommas-  
"so Pedovani; che Galetto trovò le centomila lire  
"in contanti, le avesse date a lei e che ella le aves-  
"se a lui consegnate in presenza del notaio e poscia  
"restituite al Galetto (sic); che non fossero stati  
"pagati gli interessi perchè i redditi del fondo "Cor-  
"te Brolo" erano stati e pignorati e sequestrati da  
"altri creditori dei comproprietari di esso fondo;  
"e così pure dichiarò di non giurare, perchè nulla sa-  
"peva, essere vero che tutte le cambiali in circolazio-  
"ne a firma Galetto fossero state ritirate da lei o  
"da altri e particolarmente che fosse stata ritirata  
"da lei la cambiale di Lire Ventiduemila in possesso  
"della Cassa di Risparmio di Verona Filiale di Sangui-  
"netto. Il Tribunale ritiene prestato il giuramento  
"nonostante che la convenuta non avesse giurato una  
"parte della formula, in quanto che la parte giurata  
"riguardava il punto capitale e sostanziale della li-

"te, la dissimulazione sotto l'apparenza di un mutuo,

"della costituzione di una garanzia relativa ad altri

(Dalla sent. di que-  
sta Corte, Doc. 16)

"rapporti giuridici, e quella non giurata, i proce-

"denti storici ed i motivi della dissimulazione".-

Contro questa sentenza il Galetto è ricorso in Cassa-

(Doc. 17)

sione e il suo ricorso è stato rigettato.-

Ora il Galetto torna da capo come se non esistessero

i giudicati surrichiamati e non sapendo più che cosa

inventare, sostiene che abbiamo riconosciuto la veri-

tà delle simulazioni Galetto Plinio, con le nostre

comparse conclusionali.- Siamo pertanto costretti

richiamare quanto dedotte a pag. 16 della conclusio-

(Atto 11° fase. 2)

nale di 1° grado ove è scritto: "Non osa negare il

"Galetto che la Perbellini sia sua creditrice di ben

"L. 140.000. Ma afferma che l'impugnativa del mutuo

"con Galetto Alessandro non è fondata perchè vi sa-

"rebbe un accordo fra esso simulatore con la Perbel-

"lini, con un certo Longhi e col Galetto Alessandro

"odierus parte in cause. Dice di non dissentire che

"vi sono tre sentenze passate IN COSA GIUDICATA, che

"stabiliscono per la Perbellini TUTTO IL CONTRARIO,

"ma con la disinvoltura tutta propria dei frodati,

"afferma che tali sentenze sono frutto di.....re-

"cambolesche inscenature ! Lo stesso cognato della

"Perbellini, Masciombeni Gaetano, avrebbe (secondo il

"Galetto) smentito quanto ebbe a giurare la Perbelli-  
"ni medesima. Tutto ciò è solo frutto di malafede. Da-  
"gli atti e documenti della causa, oltrechè dalle sen-  
"tenze che fanno stato, risulta che la Perbellini igno-  
"rò i trucchi del Galetto e sborsò realmente le Lire  
"100.000 mandate al Galetto, inconsapevole delle deviazio-  
"ni fatte subire alla somma, da questa signora prele-  
"vata dal suo patrimonio, compendio dell'eredità pa-  
"terna. Il Masciubeni Gaetano accularò appunto tale  
"circostanza ignorata dalla signora Perbellini. Infat-  
"ti egli ha dichiarato: mia cognata (sig. Perbellini)  
"consegnò al marito un libretto al portatore dal qua-  
"le si sarebbero dovute prelevare le predette Lire  
"100.000.- risultò così da tale deposizione che la  
"Perbellini volle mutare e mutò la somma al Galet-  
"to e all'occe consegnò il libretto al portatore che  
"la conteneva. Risultò che la somma fu deviata a ca-  
"ra ed opera del Galetto e non già della Perbellini".

(Conclusionale di  
I° grado, atto II  
fasc. 2°)

SULLA SIMULAZIONE DELL'ATTO DI MUTUO GALETTO-GALETTO.

Dice l'avversario nella sua conclusionale di I° gra-  
do, che Galetto Alessandro era creditore di Galetto  
Piero di L. 5000 ! E come fa dunque a sostenere di  
avere realmente mutuate L. 90.000 ? Aggiunge però che  
il di lui padre Giulio era.....creditore di L. 50.000 !  
E' mai possibile sostenere la validità di un credito

di Galetto Alessandro, nel perché un pozzo sarebbe creditore, si noti creditore, e non mutuante ! Si converte l'istituto delle obbligazioni e del sistema ipotecario insieme. Infatti per l'art. 1987 C.C., l'iscrizione ipotecaria deve essere eseguita mediante la produzione di due note le quali devono contenere il nome, cognome, la residenza del creditore. E per l'art. 1998 la iscrizione ipotecaria è NULLA quando indichi una persona diversa dal creditore. Ora nella specie abbiamo il preteso debitore mutuante che dichiara di aver simulato l'atto, di mutuo. Il preteso creditore Galetto Alessandro che dichiara di non essere tale. La iscrizione ipotecaria che non fu fatta a nome del preteso creditore (non mutuante) Galetto Giulio, ma a nome di Galetto Alessandro. Galetto Giulio che in ogni caso non avrebbe mutuato la somma, ma avrebbe avuto un credito precedente.-

Ora non bisogna dimenticare che l'ipoteca è sempre l'accessorio di una obbligazione e che essa non sussiste che con questa. Per cui se l'obbligazione non sussiste l'ipoteca è senza effetto. La pubblicità dell'istituto ipotecario ha lo scopo di rendere consapevoli i terzi mediante l'iscrizione sui pubblici registri.- Per cui di fronte ai diritti dei terzi, le nullità e i vizi da cui essa fosse affetta, por-

terebbe alla nullità dell'iscrizione stessa. (art. 1981 e segg. C.C.). Ma vi ha di più: il diritto alla iscrizione ipotecaria può discendere dalla legge, dalla sentenza, dalla convenzione, ma in ogni caso deve esserci un titolo VALIDO, e non ha effetto se non è resa pubblica (art. 1965). Ora nella specie è provato che non vi è TITOLO perchè il mutuo Betteloni (come è pacifico in causa) è simulato. - È provato che l'ipoteca non fu resa pubblica, perchè il preteso mutuante sarebbe un semplice creditore chirografario e il nome di costui per giunta, non figurerebbe neanche nella iscrizione ipotecaria. - Che questo mutuo sia simulato, lo ha confessato il Galetto Plinio che rispondendo all'interrogatorio, così ha dichiarato: "Allo scopo di far figurare la contestualità del credito con l'iscrizione dell'ipoteca il Galetto Alessandro mi consegnò la somma di L. 100.000 che subito dopo restitui". Il teste Taduvani Tommaso dichiarò: "Il Galetto Plinio mi consegnò una nota dei suoi creditori fra i quali figurava il Galetto Alessandro per L. 5000 già estinto e Galetto Giulio per L. 50.000 decartato questo non ricordo quanto". E lo stesso Mancinelli Giulio, teste principe del due Galetto, dovette pur dire la verità ed affermare che il debito non era verso Galetto Alessandro, ma verso il di lui

padre Galetto Giulio. Il patrono del Galetto Plinio sostiene che il credito era di Galetto Giulio ed Alessandro, ma di ciò non dette dimostrazione di sorta. E circa la deposizione del teste Spioveni, la disse falsa solo per quanto riguarda il credito estinto.

Per il resto la deposizione dello stesso è riconosciuta vera. Disse infatti: "Galetto Alessandro era creditore di L.5000 e Galetto Giulio padre di Alessandro, vecchio che ormai non si occupa più del commercio ed è nato 70 anni fa, per L.50.000".-

Il patrono del Galetto Alessandro, suetta in pieno che il suo cliente sia solo creditore di L.5000 e di L.50.000 il Galetto Giulio, ripetendo le stesse parole che per Galetto Plinio abbiamo surripertate, il che significa che una sola è la mente che dirige la difesa dei due Galetto, per fingendo due patroni distinti.- La sentenza appellata irretita dalle malizie del Galetto Plinio, dice inoltre che il fatto di essere stato riconosciuto valido il mutuo Perbellini-Galetto, deve portare alla conseguenza della validità anche del mutuo Galetto-Galetto.- L'errore è che la sentenza non tiene presente la differenza che passa tra i due atti. Per quello della Perbellini c'è tutta l'istruttoria di una lunga causa passata attraverso tra gradi di giurisdizione. C'è l'e-

Stato del Tribunale di Verona attraverso 2 sentenze e quello di questa Corte attraverso altre due; c'è la prova che la Ferbellini ha giurato ed ha giurato la verità, c'è inoltre la cosa giudicata che fa stato. mentre il tutto oggetto di questa causa è stato riconosciuto simulato per espressa confessione di tutti e due i contraenti Galetto Plinio e Galetto Alessandro.

CONDANNA IN SOLIDO NELLE SPESE = altro errore commesso dalla sentenza appellata si è quello della condanna in solido dell'attore e dell'intervenuta. l'errore è manifesto perchè a termini dell'art. 571 u.p.c., se le parti soccombenti sono più, le spese si ripartiscono tra esse per capi. Non è così per i convenuti Galetto i quali sono legati indissolubilmente da un vincolo indivisibile e perciò come ha deciso la Cassazione con recente sentenza, in tal caso ha luogo la condanna in solido. - (Cassaz. Sez. II 26-IV-1935 n. 2037, Cimino utriusque). - Per costoro abbiamo chiesto con regolamento la condanna in solido anche nelle spese. -

DAVANTI LA ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Ricorrono

FAVALLI PAOLO e PERBELLINI MARIA di Sanguinetto patrocinati e difesi dall'Avv. Carlo Rinaldi

contro

GALETTO PLINIO e GALETTO ALESSANDRO di Sanguinetto

= IN PUNTO = Annullamento della sentenza 19-2/5-3-1937

della R.Corte d'Appello di Venezia *notificata il 3 aprile 1937 n. 604 Rep. Uff. Giud. Verona.*

F A T T O

Con citazione 21-1-1934 n.130 Uff. Giud. Chiericati

Favalli Paolo espose che ~~il~~ Galetto Plinio e Galetto Alessandro (zio e nipote) di concerto fra di loro, allo scopo fraudolento di frodarlo di un suo credito di L.18.890, simularono il mutuo impugnato.-

Convenne così i due citati avanti il Tribunale C.P. di Verona ove concluse: "Dichiararsi inesistente e nullo perchè affetto da simulazione fraudolenta,

l'atto di mutuo 20 dicembre 1930 n.1566 rep. Notaio

Betteloni dr. Giovanni di Verona, col quale il Galetto Alessandro fingeva di mutuare a Galetto Plinio la somma di L.90000."- Formulò all'uopo prova per interrogatorio e testimoni sulle circostanze:

"Vero che Galetto Plinio allo scopo di frodare i propri creditori, nel 1930 simulò il contratto di mutuo con ipoteca 20-12-930 n.1566 rep. Betteloni.

Vero che a questo scopo delittuoso, si recò assieme col nipote Galetto Alessandro nello studio del suddetto notaio e di concerto lo sorpresero nella sua buona fede, facendo figurare un esborso di L.90.000 che il Galetto Alessandro enumerò davanti a lui e che il medesimo notaio passò al Galetto Plinio.-

Vero invece che queste L.90.000 erano state semplicemente mostrate al notaio Betteloni, mentre in effetti era <sup>stato</sup> lo stesso Galetto Plinio a fornirle al nipote e compare Galetto Alessandro, perchè servissero per questa messa in scena.-

Vero che infatti le L.90.000 erano state qualche istante prima dell'entrata nello studio del notaio, momentaneamente date al Galetto Plinio da un amico, egli, come si disse, le aveva passate al nipote Galetto Alessandro, questi appena uscito dallo studio Betteloni le aveva ridate al Galetto Plinio e costui le aveva immediatamente restituite all'amico.- "

Nella causa intervenne la signora Maria <sup>F</sup>erbellini, *creditrice di oltre d. 140.000,* la quale con comparsa conclusionale istruttoria 31-12-1934 ripropose le stesse conclusioni.

Il Tribunale adito con sentenza 26-27-febbraio 1935 ammise le dedotte prove ritenendole "pertinenti ed influenti e quindi senz'altro ammissibili come dirette a dimostrare la simulazione fraudolenta dell'atto di

"mutuo che a torto i Galetto vorrebbero fosse di impedimento all'ammissibilità di esse".-

Il Galetto Piènio contestava l'esistenza del credito di Favalli affermando di averlo pagato. La sentenza in parola ammise anche certe prove testimoniali dirette a comprovare la pretesa liberazione. Espletate le prove suddette e riassuntasi la causa, questa venne decisa con la sentenza 27 giugno-2 luglio 1936 *Sul Trib. N. Ver.* che ritenne carente d'azione il Favalli negandogli la qualità di creditore.-

La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza impugnata riconobbe invece che il Favalli era creditore ma respinse la impugnativa del mutuo per simulazione fraudolenta.-

E' di questa sentenza che si chiede l'annullamento per ~~questa~~ le seguenti ragioni.-

= MOTIVO PRIMO =

Violazione degli articoli 1948-1949 ~~exp.~~ c.c. ed errata e mancata motivazione.-

La sentenza impugnata affermò il seguente principio di diritto: "La concessione di ipoteca per un debito reale preesistente non è contro la legge; e, fra vari creditori, quello che riesca ad ottenerla anteriormente agli altri, ha sui beni del comune debitore, una causa di prelazione che deve essere rispettata

"(art.1949-1950 cod.civ.) a meno che una particolare disposizione di legge non disponga diversamente, come "per alcune ipotesi accade in caso di fallimento".-

Che tale decisione sia contraria ai principi di diritto accolti in questa materia dal Supremo Collegio, risulta evidente dalla costruzione giuridica derivante dalle varie decisioni che integrandosi a vicenda possono riassumersi nel modo seguente:

1°) La alienazione che il debitore faccia dei propri beni al fine di soddisfare crediti certi e liquidi, a preferenza di altri crediti certi e liquidi, costituisce frode perchè in violazione al precetto generale, contenuto negli art.1948,1949 c.c.-

"Non valeva a far eliminare il primo estremo dell'azione, il consilium fraudis, l'osservare che nella specie il debitore fu indotto ad alienare non dalla intenzione di nuocere agli altri creditori, o da quella di procurarsi un vantaggio col rivolgere a proprio profitto personale il prezzo ricavato, sibbene dal lodevole proposito di procacciarsi i mezzi necessari per estinguere altri debiti. E' principio dominante della dottrina e sanzionata dalla consolidata giurisprudenza del S.C. che, a costituire la frode per l'ammissibilità della revocatoria, basta che il debitore, sapendo tale sua qualità, abbia conoscenza del danno derivante

dall'atto compiuto, cioè della propria insolvenza come diretta conseguenza dell'atto medesimo. Senza questa obbiettiva considerazione della frode in rem rimarrebbero senza giustificazione razionale, le revocatorie consentite contro gli atti a titolo gratuito e contro la rinuncia del debitore alla eredità. Nella specie questa consapevolezza doveva ritenersi insita nel fatto che l'immobile alienato costituiva l'unico cespite patrimoniale del debitore.-

"Ma la legge impone che, se il debitore non eseguisce la prestazione, il creditore abbia il diritto di soddisfarsi sui suoi beni, di conseguire cioè, sugli stessi una utilità corrispondente a quella che gli sarebbe avvenuta dalla esecuzione della prestazione e stabilisce con quale ordine di preferenze, nel concorso di più creditori, questo soddisfacimento debba effettuarsi, affinché sia raggiunto lo scopo prefisso dall'ordine giuridico. Donde consegue: che tutte le norme dettate al riguardo hanno, per la essenza giuridica del fine cui tendono, un carattere precettivo; che la loro osservanza costituisce un dovere giuridico per il debitore: che infine l'atto con cui questi tenti di sottrarsene o di eluderne le conseguenze, sia con lo impedire il soddisfacimento del creditore sui propri beni, sia con l'ottenere

tenere che esso non si effettui con l'ordine e in base ai principi fissati dalla legge, costi uisce lo illecito civile, fonte di conseguenze risarcibili. Gli inconvenienti che dalla rigorosa applicazione di questa teorica sarebbero, al dire dei resistenti, per derivare nella pratica delle contrattazioni, ove fossero sussistenti, non potrebbero giustificare la deflessione dall'ossequio dei principi fissati dalla legge a tutela di interessi considerati meritevoli, per la loro grande importanza, di più severa protezione. Ma in realtà, gli assunti inconvenienti non sussistono, perchè trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare dal canto di ambedue i contraenti, e non v'è persona onesta e sensata che s'induca a comprare l'unico cespite patrimoniale di un dissestato, sapendo che del prezzo ottenuto vorrà questi servirsi per soddisfare taluno dei creditori, frodando tutti gli altri". - (Sett. Cass. 1932, col. 447, n. 573). -

Restano valide, in armonia con tale insegnamento, le alienazioni effettuate per soddisfare un credito liquido ed esigibile, anche se altri crediti restino insoddisfatti, quando questi ultimi non siano certi, scaduti, o liquidi, o esigibili, non avendo il debitore nè l'obbligo, nè il diritto di soprassedere al pagamento dei debiti certi, scaduti, liquidi ed esi-

tenere che esso non si effettui con l'ordine e in base ai principi fissati dalla legge, costi uisce lo illecito civile, fonte di conseguenze risarcibili. Gli inconvenienti che dalla rigorosa applicazione di questa teorica sarebbero, al dire dei resistenti, per derivare nella pratica delle contrattazioni, ove fossero sussistenti, non potrebbero giustificare la deflessione dall'ossequio dei principi fissati dalla legge a tutela di interessi considerati meritevoli, per la loro grande importanza, di più severa protezione. Ma in realtà, gli assunti inconvenienti non sussistono, perchè trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare dal canto di ambedue i contraenti, e non v'è persona onesta e sensata che s'induca a comprare l'unico cespite patrimoniale di un dissestato, sapendo che del prezzo ottenuto vorrà questi servirsi per soddisfare taluno dei creditori, frodando tutti gli altri". - (Sett. Cass. 1932, col. 447, n. 573). -

Restano valide, in armonia con tale insegnamento, le alienazioni effettuate per soddisfare un credito liquido ed esigibile, anche se altri crediti restino insoddisfatti, quando questi ultimi non siano certi, scaduti, o liquidi, o esigibili, non avendo il debitore nè l'obbligo, nè il diritto di soprassedere al pagamento dei debiti certi, scaduti, liquidi ed esi-



aver luogo costituzione d'ipoteca senza l'obbligazione da garantire.-

Il principio affermato dalla Corte di merito ~~afferma~~ per contrario ritiene valido l'atto costitutivo di ipoteca Galetto Plinio-Galetto Alessandro nel momento in cui riconosce la mancanza di credito da parte del Galetto Alessandro al cui favore sarebbe stata costituita la garanzia ipotecaria.